



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	25
SEZIONE TERZA	32
SEZIONE QUARTA	56
SEZIONE QUINTA	62
SEZIONE SESTA	71

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024 Cc. (dep. **01/10/2024**) Rv. **287004-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: ZANGARI SALVATORE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 03/05/2023

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota al giudice d'appello non investito dell'impugnazione sul punto - Revoca in fase esecutiva - Legittimità - Ragioni.

È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 56279 del 2017 Rv. 272429 - 01, N. 21872 del 2003 Rv. 224400 - 01, N. 40824 del 2005 Rv. 232895 - 01, N. 40466 del 2002 Rv. 225699 - 01, N. 13011 del 2005 Rv. 231256 - 01, N. 7199 del 2007 Rv. 236113 - 01, N. 23133 del 2020 Rv. 279906 - 01, N. 19457 del 2018 Rv. 272832 - 01, N. 2144 del 2024 Rv. 285781 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21603 del 2024 Rv. 286411 - 01, N. 39190 del 2021 Rv. 282076 - 01, N. 24103 del 2021 Rv. 281432 - 01, N. 30710 del 2019 Rv. 276408 - 01, N. 35315 del 2022 Rv. 283475 - 01, N. 11647 del 2008 Rv. 239712 - 01, N. 12817 del 2017 Rv. 269516 - 01, N. 30709 del 2019 Rv. 276504 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7551 del 1998 Rv. 210798 - 01, N. 12872 del 2017 Rv. 269125 - 01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327 - 01, N. 26259 del 2016 Rv. 266872 - 01, N. 10 del 2000 Rv. 216238 - 01, N. 37345 del 2015 Rv. 264381 - 01

Sez. U, Sentenza n. 36764 del 18/04/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287005-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PISANIELLO FULVIA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 01/03/2023

677038 SENTENZA - REQUISITI - GENERALITA' DELLE PARTI - Trattamento dei dati personali in ambito giudiziario - Istanza di oscuramento dei dati riportati sulla sentenza o altro provvedimento - "Motivi legittimi" su cui si deve fondare la richiesta - Onere di indicazione delle ragioni da parte del richiedente.

In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e quelle di pubblicità della sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a fronte della regola generale della diffusione integrale del provvedimento, è onere del soggetto interessato prospettare le specifiche ragioni che giustifichino l'oscuramento dei dati, indicando le negative

SEZIONI UNITE

conseguenze che deriverebbero su vari aspetti della sua vita sociale e di relazione, ove la richiesta non fosse accolta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11959 del 2017 Rv. 269402 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19054 del 2013 Rv. 255299 - 01

Sez. U, Sentenza n. 36764 del 18/04/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 287005-01

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PISANIELLO FULVIA. P.M. VIOLA ALFREDO P.. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 01/03/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Art. 270 cod. proc. pen. – Successione di norme – Applicabilità ai “procedimenti iscritti” anteriormente al 31 agosto 2020 – Individuazione.

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2017 num. 216, Decreto Legge 30/12/2019 num. 161, Legge 28/02/2020 num. 7, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9846 del 2023 Rv. 284256 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 37169 del 2022 Rv. 283874 - 02 Rv. 283874 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 39289 del 04/10/2024** Cc. (dep. **25/10/2024**) Rv. **287092-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. GIORGIO LIDIA.

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 14/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Credito maturato per la pena pecuniaria - Eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ. - Produzione dell'ordine di esecuzione della pena - Sufficienza - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11108 del 2023 Rv. 284432-01

Sez. 1, **Sentenza n. 38867 del 04/10/2024** Ud. (dep. **22/10/2024**) Rv. **287128-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: RIDOLFI FRANCESCO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

609082 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Art. 681 cod. pen. - Errore sulla liceità della condotta determinato da un parere privato - Rilevanza scusante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di elemento soggettivo della contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., non è scusabile l'errore sulla liceità della condotta inosservante delle prescrizioni impartite dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, nel caso in cui l'agente abbia agito sulla base di un parere non proveniente dall'autorità amministrativa o giudiziaria. (Fattispecie relativa a gestore di un teatro che, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'agenzia che si occupava della sicurezza all'interno della struttura, aveva tenuto chiusa l'uscita di emergenza mentre era in atto uno spettacolo al quale assistevano seicento persone, così violando le prescrizioni impartite dall'Autorità circa la necessaria apertura di una via di fuga).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 com. 4, Cod. Pen. art. 681

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2024 Rv. 286158-01, N. 35124 del 2024 Rv. 286775-01, N. 29080 del 2015 Rv. 264184-01, N. 35122 del 2024 Rv. 286912-01, N. 38028 del 2014 Rv. 261095-01, N. 40678 del 2023 Rv. 285130-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 38848 del 18/09/2024 Cc. (dep. **22/10/2024**) Rv. **287098-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: IACCARINO ANTONIO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 23/04/2024

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Aumento superiore al limite di cui all'art. 81 cod. pen. - Pena illegale - Mancata impugnazione del provvedimento - Successiva deducibilità dell'illegalità della pena innanzi al giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di esecuzione, è illegale la pena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione, sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia stato impugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurla entro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a richiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento di cumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "in executivis").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45903 del 2023 Rv. 285451-01, N. 21426 del 2023 Rv. 284716-01, N. 1205 del 2021 Rv. 280434-01, N. 27435 del 2024 Rv. 286609-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 47766 del 2015 Rv. 265106-01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327-01

Sez. 1, Sentenza n. 38614 del 17/09/2024 Ud. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287089-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: EL BANAR ADIL. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE EBOLI, 26/04/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari - Rilevanza - Esclusione.

In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari non può conseguire la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 49246 del 2023 Rv. 285660-01

Massime precedenti Vedi: N. 32858 del 2013 Rv. 256994-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 38845 del 12/09/2024 Cc. (dep. **22/10/2024**) Rv. **287091-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI FOGGIA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE FOGGIA, 04/06/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca - Destinazione del bene - Decisione - Competenza - Individuazione.

In tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative alla destinazione dei beni appartiene, anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 86

Massime precedenti Conformi: N. 41216 del 2018 Rv. 274388-01

Massime precedenti Vedi: N. 27160 del 2024 Rv. 286658-01, N. 14094 del 2019 Rv. 275773-01, N. 26849 del 2024 Rv. 286605-01

Sez. 1, Sentenza n. 38638 del 11/09/2024 Cc. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287090-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: ANTONOV ROMAN. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/05/2024

657017 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - Istanza dichiarata "de plano" inammissibile per manifesta infondatezza - Opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Conversione in ricorso per cassazione - Necessità - Ragioni.

Il giudice dell'esecuzione, erroneamente investito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, di una istanza pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è tenuto a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione ed a trasmetterlo al giudice di legittimità, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32279 del 2018 Rv. 273714-01, N. 4083 del 2013 Rv. 254812-01, N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 37918 del 05/09/2024** Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. **287084-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: CORTE APPELLO PERUGIA. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO PERUGIA, 17/05/2024

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Designazione del giudice di rinvio - Sindacabilità - Condizioni.

Il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27458 del 2011 Rv. 250418-01, N. 42893 del 2009 Rv. 245548-01, N. 46812 del 2015 Rv. 265516-01, N. 30172 del 2003 Rv. 225503-01, N. 11332 del 2020 Rv. 278686-01

Sez. 1, **Sentenza n. 37924 del 05/09/2024** Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. **287088-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MASTROMARINO PASQUALE. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 27/03/2024

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Udienza di riesame - Partecipazione personale dell'interessato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale - Diritto - Modalità di esercizio - Istanza contenuta in richiesta di riesame integrativa - Idoneità - Condizioni.

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di comparire all'udienza camerale, ha il diritto di parteciparvi personalmente anche nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata in una richiesta di riesame integrativa, purché presentata entro i termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 30714 del 2019 Rv. 276607-01, N. 37196 del 2020 Rv. 280823-01, N. 48773 del 2012 Rv. 254159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11803 del 2020 Rv. 278491-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 36918 del 11/07/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287130-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: L. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 10/04/2024

663037 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITA') - Dichiarazioni non assistite rese da soggetto tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato - Inutilizzabilità - Modalità di deduzione - Richiesta di retrodatazione di cui all'art. 335-quater cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.

Chi intenda eccipire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome è stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall'art. 335-quater cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorrente che si doleva del rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto - al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame - la retrodatazione dell'iscrizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39681 del 2024 Rv. 287042-01, N. 3930 del 2017 Rv. 269206-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216248-01, N. 40538 del 2009 Rv. 244376-01

Sez. 1, **Sentenza n. 36918 del 11/07/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287130-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: L. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 10/04/2024

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato - Obbligo - Presupposti - Indizi - Caratteri.

In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 13831 del 2021 Rv. 281484-01, N. 37169 del 2022 Rv. 283874-01, N. 5909 del 2024 Rv. 285995-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244378-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 36919 del 11/07/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287009-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **TONA GIOVANBATTISTA.** Relatore: **TONA GIOVANBATTISTA.** Imputato: **B. P.M. RTAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 29/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova terapeutico - Soggetti liberi sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33863 del 2021 Rv. 281703-01, N. 20702 del 2020 Rv. 279376-02

Sez. 1, **Sentenza n. 40118 del 09/07/2024** Ud. (dep. **30/10/2024**) Rv. **287099-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **SIANI VINCENZO.** Relatore: **SIANI VINCENZO.** Imputato: **COBIANCHI LISETTA. P.M. GAETA PIETRO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/05/2023

654007 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Maggiore gravità del reato - Determinazione - Momento rilevante - Esercizio dell'azione penale.

In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alle cornici edittali vigenti al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 348 del 2018 Rv. 271995-01

Massime precedenti Vedi: N. 2629 del 2022 Rv. 282681-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

Sez. 1, **Sentenza n. 37899 del 09/07/2024** Cc. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287012-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **SIANI VINCENZO.** Relatore: **SIANI VINCENZO.** Imputato: **FOCSA ION. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, GIP TRIBUNALE ANCONA, 19/04/2024

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione al condannato al quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa con giudizio abbreviato, la pena sia stata ridotta di un sesto, entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21603 del 2024 Rv. 286411-01, N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 29877 del 2023 Rv. 284972-01, N. 21547 del 2020 Rv. 279372-01, N. 51692 del 2018 Rv. 274547-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 1, Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Ud. (dep. 25/10/2024) Rv. 287131-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: FOURNIER FABRIZIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/11/2023

667017 PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI - Enti esponenziali di interessi collettivi - Legittimazione ad esercitare i diritti riconosciuti alla persona offesa - Presupposto - Corrispondenza tra gli scopi statutari dell'ente e il bene giuridico tutelato dal reato per il quale si procede - Fattispecie.

La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (Fattispecie relativa a procedimento per il delitto di cui all'art. 604 bis cod. pen., nella quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 604 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 08/03/1989 num. 101 art. 19 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43494 del 2016 Rv. 268427-01

Massime precedenti Vedi: N. 48369 del 2018 Rv. 274700-01, N. 34220 del 2010 Rv. 248224-01, N. 3872 del 2011 Rv. 249152-01, N. 28157 del 2015 Rv. 264915-01, N. 41819 del 2009 Rv. 245168-01, N. 3606 del 2017 Rv. 269349-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 36555 del 04/07/2024 Cc. (dep. **01/10/2024**) Rv. **286824-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: OKHIMHE SYLVANUS (CUI 0508ZOR). (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE PALERMO, 10/04/2024

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Annullamento senza rinvio di uno o più capi della sentenza - Pena rideterminata nei limiti della sospensione condizionale della pena - Riconoscimento del beneficio "in executivis" - Condizioni.

Quando, a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna, la misura della pena viene ricondotta nei limiti di cui all'art. 163, cod. pen., la sospensione condizionale può essere riconosciuta "in executivis" solo nel caso in cui vi sia stata un'espressa richiesta di concessione del beneficio sulla quale il giudice della cognizione non si sia pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Massime precedenti Conformi: N. 8262 del 2019 Rv. 275658-01

Massime precedenti Vedi: N. 43881 del 2018 Rv. 274275-01, N. 17010 del 2022 Rv. 283114-01, N. 16679 del 2013 Rv. 254570-01, N. 45340 del 2019 Rv. 277915-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264859-01

Sez. 1, Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Ud. (dep. **25/10/2024**) Rv. **287131-03**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: FOURNIER FABRIZIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/11/2023

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Art. 604-bis, comma terzo, cod. pen. - Messaggi dal contenuto negazionista inviati privatamente su "whatsapp" - Configurabilità della condotta di propaganda - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione "whatsapp", di messaggi contenenti "link" che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 604 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13234 del 2008 Rv. 239461-01, N. 3808 del 2022 Rv. 282502-01, N. 32862 del 2019 Rv. 276857-01, N. 51654 del 2018 Rv. 274985-03, N. 4534 del 2022 Rv. 282504-01

Sez. 1, Sentenza n. 37523 del 02/07/2024 Cc. (dep. **11/10/2024**) Rv. **287078-01**

SEZIONE PRIMA

*Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Estensore: **LANNA ANGELO VALERIO.** Relatore: **LANNA ANGELO VALERIO.** Imputato: **A. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Conf.)*

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 20/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.

In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23279 del 2021 Rv. 281613-01, N. 42088 del 2019 Rv. 277294-01, N. 41322 del 2009 Rv. 245057-01, N. 29873 del 2023 Rv. 284824-01, N. 51882 del 2016 Rv. 268843-01, N. 12339 del 2020 Rv. 278701-01

Massime precedenti Difformi: N. 2285 del 2014 Rv. 258403-01, N. 1405 del 2011 Rv. 249425-01

Massime precedenti Vedi: N. 13041 del 2021 Rv. 280982-01, N. 20702 del 2020 Rv. 279376-02

Sez. 1, Sentenza n. 38452 del 01/07/2024 Cc. (dep. 18/10/2024) Rv. 287081-01

*Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Estensore: **MONACO MARCO MARIA.** Relatore: **MONACO MARCO MARIA.** Imputato: **BIFULCO MASSIMILIANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)*

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 28/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Unificazione di pene concorrenti concernenti esclusivamente condanne per reati ostativi - Scioglimento del cumulo - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36057 del 2019 Rv. 276827-02, N. 12554 del 2020 Rv. 278903-01

Massime precedenti Difformi: N. 48690 del 2019 Rv. 277889-01

Massime precedenti Vedi: N. 18172 del 2016 Rv. 267246-01, N. 10410 del 2009 Rv. 242842-01, N. 29873 del 2023 Rv. 284824-01, N. 49713 del 2019 Rv. 278462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30753 del 2023 Rv. 284820-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 37519 del 01/07/2024 Cc. (dep. **11/10/2024**) Rv. **287077-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: RAO GIOVANNI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 14/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Procedimento - Comunicazione dell'avvio all'interessato - Esclusione - Ragioni - Diritto al rilascio di copie degli atti dopo l'emissione del decreto ministeriale - Sussistenza.

Il procedimento amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ha carattere di specialità, essendo finalizzato alla prevenzione di reati ed al controllo di soggetti di elevata pericolosità sociale, sicché non vi è l'obbligo di dare comunicazione del suo avvio all'interessato ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo unicamente configurabile, dopo l'emissione del decreto ministeriale, il diritto del detenuto ad ottenere dal Ministero della Giustizia il rilascio di copia degli atti prodromici che non siano coperti dal segreto di indagine, onde poter compiutamente esercitare la facoltà d'impugnazione mediante reclamo giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 2658 del 2005 Rv. 230548-01, N. 98 del 2012 Rv. 252061-01

Massime precedenti Vedi: N. 23540 del 2021 Rv. 281418-01, N. 18434 del 2021 Rv. 281361-01, N. 7960 del 2017 Rv. 269302-01

Sez. 1, Sentenza n. 37107 del 28/06/2024 Cc. (dep. **07/10/2024**) Rv. **287010-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: LAUDANI MARIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 04/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Norme che disciplinano i colloqui visivi e telefonici - Natura sostanziale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di ordinamento penitenziario, le disposizioni relative al regime dei colloqui visivi e telefonici non hanno natura sostanziale, non afferendo direttamente alla natura, qualità e quantità della pena, ma solo alle modalità di esercizio dei diritti del detenuto, e, pertanto, non soggiacciono al divieto di applicazione retroattiva delle norme più sfavorevoli sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 31753 del 2024 Rv. 286810-01, N. 6798 del 2015 Rv. 262320-01, N. 30702 del 2024 Rv. 286809-01, N. 17203 del 2020 Rv. 279215-01, N. 35638 del 2012 Rv. 253697-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24561 del 2006 Rv. 233976-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 37860 del 28/06/2024 Ud. (dep. 15/10/2024) Rv. 287071-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: CHISE SPIRIDON. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/02/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Delitto di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato - "Status" di cittadino straniero - Insussistenza al momento del reingresso - Irrilevanza - Fattispecie.

Il delitto di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiede che lo "status" di cittadino straniero sussista al momento dell'espulsione giudiziale, ma non anche al momento della trasgressione del divieto. (Fattispecie relativa a soggetto che aveva tenuto la condotta di reingresso dopo aver ottenuto la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23705 del 2020 Rv. 279929-01, N. 27628 del 2012 Rv. 253330-01, N. 45338 del 2023 Rv. 285509-01, N. 27918 del 2020 Rv. 279640-01, N. 7912 del 2013 Rv. 254531-01

Sez. 1, Sentenza n. 37859 del 28/06/2024 Ud. (dep. 15/10/2024) Rv. 287070-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: PICANO FABRIZIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/12/2023

545001 FASCISMO - IN GENERE - Apologia del fascismo - Condotta - Pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista - Necessità.

Il reato di apologia del fascismo postula una condotta di propaganda ed esaltazione in concreto idonea a procurare adesioni e consensi funzionali alla ricostituzione del disciolto partito fascista. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato, ritratto in video e fotografie, poi pubblicati "on line", in cui si rivolgeva ai "camerati della rete", invitandoli a tesserarsi ad un movimento definito "fascista" e a partecipare ad una manifestazione del medesimo movimento).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 4, Legge 25/06/1993 num. 205

Massime precedenti Conformi: N. 11576 del 2021 Rv. 280746-01

Massime precedenti Vedi: N. 40629 del 2014 Rv. 260707-01

Sez. 1, Sentenza n. 37108 del 28/06/2024 Cc. (dep. 07/10/2024) Rv. 287011-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: L ONE NPL FZ LLE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 09/10/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata - Ipoteca iscritta sul bene confiscato a garanzia di un credito - Terzo cessionario del credito partecipe di un accordo

SEZIONE PRIMA

fraudolento con il destinatario della misura ablativa - Opponibilità allo Stato dell'ipoteca - Esclusione - Rilevanza della buona fede dei cedenti - Esclusione.

In caso di confisca allargata, non è opponibile allo Stato l'ipoteca iscritta sul bene immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo che, indipendentemente dalla buona fede dei suoi danti causa, sia ritenuto partecipe di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Cod. Civ. art. 2635, Cod. Civ. art. 2641 PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 57848 del 2017 Rv. 271618-01, N. 24067 del 2024 Rv. 286556-02, N. 1841 del 2017 Rv. 269123-01, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 27692 del 2021 Rv. 281821-01, N. 40394 del 2019 Rv. 277160-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

Sez. 1, Sentenza n. 37886 del 27/06/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287079-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **MORELLI DOMENICO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE NAPOLI, 09/01/2024

577011 PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - Isolamento diurno ex art. 72 cod. pen. - Natura di sanzione penale - Determinazione della sua durata in caso di pene concorrenti - Applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - Necessità.

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Massime precedenti Vedi: N. 11934 del 2019 Rv. 275014-01, N. 44851 del 2017 Rv. 271128-01, N. 38052 del 2017 Rv. 270978-01, N. 16115 del 2021 Rv. 281355-01, N. 39393 del 2017 Rv. 270969-01, N. 9300 del 2014 Rv. 259470-01

Sez. 1, Sentenza n. 37887 del 27/06/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287080-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **BELFORTE DOMENICO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 21/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Proroga - Elementi di valutazione - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (Fattispecie

SEZIONE PRIMA

relativa a provvedimento di proroga annullato dalla Corte per l'omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare la cessata operatività del clan camorristico in cui il condannato aveva rivestito una posizione di vertice).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 39760 del 2005 Rv. 232684-01, N. 36302 del 2005 Rv. 232114-01, N. 2660 del 2019 Rv. 274912-01, N. 40673 del 2012 Rv. 253713-01

Massime precedenti Vedi: N. 20986 del 2020 Rv. 279221-01, N. 32337 del 2019 Rv. 276720-01, N. 36815 del 2020 Rv. 280274-01, N. 4330 del 2021 Rv. 280753-01, N. 24134 del 2019 Rv. 276483-01

Sez. 1, Sentenza n. 36906 del 27/06/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287008-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: D'AVINO RAFFAELE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 17/04/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Recidiva ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti - Rilevanza ostativa - Esclusione.

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può essere riconosciuta efficacia preclusiva alla recidiva quando la stessa, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, sia stata considerata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 37550 del 2008 Rv. 241945-01, N. 17263 del 2008 Rv. 239627-01

Massime precedenti Vedi: N. 4095 del 2020 Rv. 278165-01, N. 53133 del 2016 Rv. 269139-01, N. 38618 del 2021 Rv. 282057-01, N. 36258 del 2020 Rv. 280059-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 31669 del 2016 Rv. 267044-01

Sez. 1, Sentenza n. 37856 del 27/06/2024 Ud. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287097-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: C. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 27/09/2023

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Sottrazione di cosa già appartenuta alla vittima di omicidio - Configurabilità del delitto di rapina o di quello di furto - Presupposti.

Nel caso di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa, si configura il delitto di rapina qualora l'idea della sottrazione sorga prima dell'attuazione della violenza omicida, a condizione che l'impossessamento sia conseguenza della violenza, ricorrendo, invece, il delitto di furto qualora il proposito predatorio intervenga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Conf.: Sez. 1, n. 9594 del 1986, Rv. 173779-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 16899 del 2019 Rv. 276558-01

Sez. 1, Sentenza n. 36898 del 14/06/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286825-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **PRENDI FLORIAN. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 05/03/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Pene accessorie - Divieto di espatrio - Applicabilità al condannato straniero - Esclusione.

In materia di stupefacenti, la pena accessoria del divieto di espatrio, prevista dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica solo nei confronti del cittadino italiano, e non anche nei confronti del condannato straniero.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10081 del 2020 Rv. 278537-03, N. 31563 del 2009 Rv. 244557-01

Sez. 1, Sentenza n. 37855 del 14/06/2024 Ud. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287069-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **CALERO RAMIREZ MARIO ABRAHAM. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 24/01/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Omicidio - Comprovata compartecipazione materiale e morale nella realizzazione del reato - Individuazione dell'autore materiale della condotta tipica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad omicidio conseguito a rapina in appartamento, nella quale, pur non essendosi accertato quale segmento di condotta fosse riferibile a ciascuno degli imputati, la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva valorizzato la comune progettazione della rapina, la previsione e l'accettazione della morte dell'anziana vittima, l'assenza di dissidi tra i correi successivi al delitto e il comune contatto con la persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 43781 del 2023 Rv. 285775-01, N. 48029 del 2016 Rv. 268177-01, N. 12309 del 2020 Rv. 278628-01

Massime precedenti Vedi: N. 7643 del 2015 Rv. 262310-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 37852 del 13/06/2024 Ud. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287068-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: MECAJ PAULIN. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 28/09/2023

577001 PENA - IN GENERE - Ergastolo - Isolamento diurno ex art. 72, comma secondo, cod. pen. - Condizioni.

L'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24925 del 2014 Rv. 262134-01, N. 48306 del 2012 Rv. 254120-01, N. 40936 del 2011 Rv. 251506-01, N. 44851 del 2017 Rv. 271128-01, N. 15843 del 2014 Rv. 259547-01

Massime precedenti Difformi: N. 14485 del 2011 Rv. 250118-01

Massime precedenti Vedi: N. 16115 del 2021 Rv. 281355-01

Sez. 1, Sentenza n. 36890 del 13/06/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287007-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: UNGUREANU MARIUS. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 09/05/2023

577001 PENA - IN GENERE - Delitto di lesioni personali non aggravato - Pena detentiva legittimamente inflitta "ratione temporis" - Transitato del delitto, posteriormente al giudicato, nell'astratta competenza del giudice di pace - Conversione della pena detentiva in una delle sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In sede di esecuzione, la pena detentiva legittimamente inflitta "ratione temporis" per il delitto di lesioni volontarie, transitato posteriormente al giudicato nell'astratta competenza del giudice di pace per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere convertita in una delle sanzioni previste dall'art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché, non avendo queste ultime natura esclusivamente pecuniaria, non può trovare applicazione l'art. 2, comma terzo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32442 del 2010 Rv. 248148-01, N. 13708 del 2020 Rv. 279260-01, N. 20025 del 2013 Rv. 255056-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264207-01, N. 47766 del 2015 Rv. 265108-01, N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258651-01

Sez. 1, Sentenza n. 36890 del 13/06/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **287007-02**

SEZIONE PRIMA

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: UNGUREANU MARIUS. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 09/05/2023

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Art. 2, comma terzo, cod. pen. - Conversione della pena detentiva nei soli casi in cui la legge posteriore preveda una pena "esclusivamente" pecuniaria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, consentendo la conversione della pena detentiva solo quando la legge posteriore al giudicato preveda una pena "esclusivamente" pecuniaria, esclude dal suo ambito applicativo il caso in cui detta legge preveda un ventaglio di pene diverse da quella detentiva, tra cui anche quella pecuniaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 201 del 2023 Rv. 283960-01, N. 10669 del 2023 Rv. 284371-01, N. 7961 del 2013 Rv. 255103-01, N. 13207 del 2022 Rv. 282936-01, N. 759 del 2006 Rv. 232862-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 40986 del 2018 Rv. 273934-01, N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

Sez. 1, Sentenza n. 37081 del 31/05/2024 Cc. (dep. 07/10/2024) Rv. 287087-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: ZANNI MARCO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 15/02/2024

577033 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - Presupposti - Adempimento delle obbligazioni civili derivante dal reato - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'adoperarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie relativa a condannato per delitti contro il patrimonio, nella quale si è escluso che il deposito giudiziario di una somma di denaro potesse avere efficacia solutoria delle obbligazioni civili derivanti dai reati, in mancanza di una offerta reale, ovvero di una dichiarazione di quietanza delle persone danneggiate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 com. 6 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 45045 del 2014 Rv. 261133-01, N. 9755 del 2005 Rv. 231589-01

Massime precedenti Vedi: N. 16321 del 2024 Rv. 286347-01, N. 49446 del 2014 Rv. 261276-01, N. 19784 del 2024 Rv. 286401-01

Sez. 1, Sentenza n. 39711 del 30/05/2024 Cc. (dep. 29/10/2024) Rv. 287129-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: FLORIS PAOLO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 19/01/2024

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Art. 186, comma 2-bis, cod. strada - Revoca obbligatoria della patente di guida - Eseguità della sanzione amministrativa accessoria in caso di sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, non fa rientrare nel perimetro applicativo del beneficio - nonostante la sua natura convenzionalmente penale - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoriamente disposta nei confronti di chi abbia cagionato un sinistro stradale ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 57202 del 2017 Rv. 271688-01, N. 32239 del 2018 Rv. 273457-01, N. 7950 del 2021 Rv. 280951-01, N. 27297 del 2019 Rv. 276025-01

Sez. 1, Sentenza n. 36716 del 14/05/2024 Ud. (dep. 02/10/2024) Rv. 287006-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: MAFFEI NIKITA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 23/11/2023

599007 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - IN GENERE - Accensioni ed esplosioni pericolose - Reato di pericolo concreto - Conseguenze - Fattispecie.

La contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. ha natura di reato di pericolo concreto, sicché per la sua configurabilità è necessario accertare l'idoneità del mezzo utilizzato per provocare le accensioni e le esplosioni a ledere la vita o l'incolumità delle persone. (Fattispecie relativa all'accensione di un fumogeno, poi lanciato sulla pubblica via, in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza di merito, che non ne aveva illustrato tipologia e caratteristiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 703

Massime precedenti Vedi: N. 18062 del 2010 Rv. 247135-01, N. 14526 del 2012 Rv. 252231-01, N. 19621 del 2017 Rv. 270111-01, N. 15697 del 2022 Rv. 282952-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 37171 del 29/04/2024** Ud. (dep. **09/10/2024**) Rv. **287067-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: F. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO SASSARI, 19/06/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
- Delitto di tortura - Oggetto giuridico - Fattispecie.

Il delitto di tortura di cui all'art. 613-bis cod. pen. è posto a tutela della dignità della persona, giacché alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l'asservimento alla volontà dell'agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell'altrui crudeltà, violenza o accanimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta di un uomo che aveva obbligato due minori ad assistere all'accoltellamento e all'agonia della loro madre, costringendole all'interno del suo autoveicolo durante una fuga spericolata e privandole di ogni mezzo di conforto, così da causare ad entrambe un grave trauma psichico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 613 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47079 del 2019 Rv. 277544-02, N. 4755 del 2020 Rv. 277856-01, N. 47672 del 2023 Rv. 285883-01, N. 50208 del 2019 Rv. 277841-01 Rv. 277841-02

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40015 del 23/10/2024 Cc. (dep. **30/10/2024**) Rv. **287083-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ERRICCHIELLO ALESSANDRO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 31/05/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di "bonus" edilizi - Per effetto della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtà mai realizzate - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Configurabilità del reato - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi ottiene il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di "bonus" edilizi per effetto della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtà mai realizzate, posto che il riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione avviene in conseguenza dell'induzione in errore, realizzata con la produzione delle false fatture.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 13573 del 2024 Rv. 286319-02, N. 30770 del 2023 Rv. 284968-01, N. 19841 del 2023 Rv. 285397-01, N. 49464 del 2014 Rv. 261321-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

Sez. 2, Sentenza n. 40015 del 23/10/2024 Cc. (dep. **30/10/2024**) Rv. **287083-02**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ERRICCHIELLO ALESSANDRO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 31/05/2024

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - "Superbonus" edilizio previsto dalla legislazione emergenziale pandemica - Perfezionamento del reato - Individuazione.

In tema il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ove queste siano costituite da "bonus" edilizi e dai relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, non è necessario, per il perfezionamento del reato, che l'ultimo cessionario porti in compensazione il credito con l'Agenzia delle entrate e ne ottenga la liquidazione, essendo sufficiente che anche la sola prima cessione abbia comportato il pagamento di somme non dovute dal cessionario, ove questo si identifichi con Poste Italiane s.p.a.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121

Massime precedenti Difformi: N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01

Massime precedenti Vedi: N. 9833 del 2024 Rv. 286977-01, N. 45558 del 2022 Rv. 284054-01, N. 49464 del 2014 Rv. 261321-01, N. 42012 del 2022 Rv. 283767-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 39576 del 01/10/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287082-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ABDELAZIZ HAMADA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/09/2023

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Successiva rinuncia al mandato difensivo non comunicato - Dichiarazione di assenza intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Effettiva conoscenza del processo - Esclusione - Ragioni.

La nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 2, Sentenza n. 39198 del 24/09/2024 Ud. (dep. **25/10/2024**) Rv. **287049-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: CELENTANO SALVATORE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/09/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Estensione dell'effetto al reato connesso a quello per cui è maturata la prescrizione - Esclusione - Condizioni.

In tema di prescrizione, gli effetti sospensivi non si estendono al reato connesso con quello rispetto al quale la causa estintiva è maturata, nel caso in cui, all'atto della disposta sospensione, formi oggetto di un procedimento già separato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 38078 del 2005 Rv. 233074-01, N. 2289 del 1999 Rv. 213006-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 39211 del 24/09/2024** Cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 287051-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **ALMA MARCO MARIA**. Relatore: **ALMA MARCO MARIA**. Imputato: **POZZI ACHILLE (CUI 00S8P09)**. P.M. **MARZAGALLI CRISTINA**. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, GIP TRIBUNALE PADOVA, 20/02/2024

678001 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Istanza ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre tempestiva impugnazione - Onere della prova a carico della difesa - Contenuto - Fattispecie.

In tema di richiesta di restituzione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore fornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria. (Fattispecie relativa a una sentenza con motivazione contestuale ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen. ritualmente letta in udienza alla presenza delle parti, in cui la Corte ha affermato che le stesse hanno diritto di ottenere il rilascio dalla cancelleria di copia del provvedimento in tempo utile per la presentazione dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29340 del 2023 Rv. 284816-02

Sez. 2, **Sentenza n. 37474 del 20/09/2024** Ud. (dep. 11/10/2024) Rv. 287072-01

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO**. Estensore: **ARIOLLI GIOVANNI**. Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI**. Imputato: **CAPODIECI ANGELO ANTONIO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/10/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Elemento oggettivo - Atto di disposizione patrimoniale - Nozione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno. (Fattispecie in cui la persona offesa, nel corso delle trattative precontrattuali, aveva consegnato all'imputato una copia dei propri documenti di identità, nonché sottoscritto alcuni moduli di adesione, poi utilizzati per l'attivazione di un finanziamento bancario a suo carico senza il suo consenso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17092 del 2022 Rv. 283014-01, N. 28957 del 2020 Rv. 279687-01, N. 24277 del 2022 Rv. 283514-01, N. 48541 del 2022 Rv. 284172-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251499-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37470 del 19/09/2024 Ud. (dep. **11/10/2024**) Rv. **287013-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: BORRONI SILVANO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/04/2023

659038 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA DELLA CITAZIONE - Rinvio a nuovo ruolo dell'udienza - Rinvio disposto per causa diversa dal legittimo impedimento dell'imputato - Avviso alle parti della data di fissazione della nuova udienza - Necessità - Conseguenze - Omissione - Nullità assoluta - Fattispecie

Il rinvio dell'udienza dibattimentale a nuovo ruolo, effettuato senza l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare all'interessato ed al suo difensore l'avviso di fissazione della stessa, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, sia nel caso in cui il differimento sia stato disposto per il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, sia in quello in cui sia stato ordinato per qualunque altra causa. (Fattispecie relativa a rinvio a nuovo ruolo del giudizio di appello, disposto per l'eccessivo carico di processi fissati per la trattazione nella medesima udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43854 del 2019 Rv. 277327-01, N. 36734 del 2015 Rv. 264689-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

Sez. 2, Sentenza n. 37395 del 18/09/2024 Ud. (dep. **10/10/2024**) Rv. **286949-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: BIANCHINI EGIDIO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 29/11/2023

663024 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - Localizzazione degli spostamenti tramite sistema satellitare GPS - Natura - Mezzo di ricerca della prova atipico - Applicazione analogica della disciplina in tema di "data retention" - Esclusione - Direttiva 2002/58/CE e sentenza della CGUE 05/04/2022, C. 140/2020 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15422 del 2023 Rv. 284582-01

Massime precedenti Vedi: N. 21644 del 2013 Rv. 255542-01, N. 21856 del 2022 Rv. 283386-01, N. 23172 del 2019 Rv. 276966-01, N. 32699 del 2015 Rv. 264519-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40272 del 12/09/2024** Ud. (dep. **31/10/2024**) Rv. **287014-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: CARUSO GIULIANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 28/11/2023

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Tasso di interesse usurario - Determinazione - Elementi rilevanti - Fattispecie.

In tema usura, gli effetti fiscali e tributari del finanziamento (quali detrazioni, ritenute fiscali ecc.), pur se riportati nella dichiarazione dei redditi, sono avulsi dal calcolo degli interessi usurari ex art. 644, comma quarto, cod. pen., in quanto non collegati all'erogazione del credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse tenersi conto, a tal fine, né delle detrazioni tributarie indicate dal debitore, quali risparmio di spesa, nella denuncia dei redditi, né delle uscite tributarie del creditore, costituenti aggravio di spesa, non essendo le stesse collegate al momento genetico dell'erogazione, ma rappresentando, piuttosto, conseguenze dell'imputazione soggettiva della stipulazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28743 del 2010 Rv. 247861-01, N. 39334 del 2016 Rv. 268376-01, N. 46669 del 2011 Rv. 252195-01

Sez. 2, **Sentenza n. 37409 del 10/09/2024** Cc. (dep. **10/10/2024**) Rv. **286989-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: VEGLIONI SIMONE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/04/2024

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di dispositivi informatici - Restituzione all'avente diritto previa estrazione di copia forense - Interesse all'impugnazione al fine della verifica della proporzionalità del vincolo in ordine a dati personali - Configurabilità - Condizioni.

In tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01

Massime precedenti Vedi: N. 17604 del 2023 Rv. 284393-01, N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 13694 del 2019 Rv. 274975-01, N. 34167 del 2019 Rv. 277314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 230 del 2008 Rv. 237861-01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01, N. 31022 del 2015 Rv. 264089-01, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37849 del 30/05/2024 Cc. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287063-01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: VURRUSO STEFANO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 07/12/2023

618029 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE - Giudizio di pericolosità - Elementi emergenti da procedimenti penali pendenti - Rilevanza - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice dell'appello di conferma della misura della sorveglianza speciale e della confisca, adottate sulla base della sussistenza, nei confronti del ricorrente, di molteplici indagini e numerosi procedimenti penali non definitivi per reati lucrogenetici, pur in presenza di una sentenza di assoluzione definitiva per fatti di natura analoga).(Conf.: n. 3010 del 1993, Rv. 195671-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36216 del 2017 Rv. 271372-01

Massime precedenti Vedi: N. 15704 del 2023 Rv. 284488-01, N. 24616 del 2023 Rv. 284789-01, N. 182 del 2021 Rv. 280145-01 Rv. 280145-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 111 del 2018 Rv. 271512-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 38890 del 09/10/2024 Cc. (dep. **23/10/2024**) Rv. **287015-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: SEVEN S.R.L.. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 24/06/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Esecuzione del sequestro nei confronti di un ente - Nomina di difensore d'ufficio e informazione di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'esecuzione, nei confronti di un ente, del provvedimento di sequestro preventivo non deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla nomina di un difensore d'ufficio e dalla notificazione dell'informazione di garanzia, ai sensi degli artt. 40 e 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, trattandosi di atto "a sorpresa" per il quale tali adempimenti, analogamente a quanto previsto per l'indagato-persona fisica, sono dovuti solo nel caso in cui il rappresentante della persona giuridica sia presente al compimento dell'atto da parte della polizia giudiziaria e sia sprovvisto di difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 40, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35387 del 2022 Rv. 283551-01, N. 20168 del 2005 Rv. 232244-01, N. 36429 del 2014 Rv. 260113-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264313-01

Sez. 3, Sentenza n. 39602 del 03/10/2024 Cc. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287019-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ROMANO VINCENZA. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/04/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Provvedimento in sanatoria - Rilasciato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in favore di soggetti non proprietari del bene e non aventi con esso rapporti qualificati - Rilevanza ostativa - Esclusione.

In tema di reati edilizi, non osta all'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo l'avvenuto rilascio, sussequentemente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, del titolo in sanatoria in favore di soggetto non proprietario del bene all'epoca dell'edificazione e non avente con esso alcuna relazione giuridicamente qualificata di natura reale od obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 11 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37470 del 2019 Rv. 277668-01, N. 3456 del 2013 Rv. 254426-01, N. 47263 del 2014 Rv. 261212-01, N. 44596 del 2016 Rv. 269280-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 39603 del 03/10/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287024-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: IZZO RAFFAELE. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/01/2024

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen. - Delitto autonomo di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggisti di cui all'art. 518-duodecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni - Eccezione - Indicazione.

Sussiste continuità normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilità di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 2 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. L), Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 1, Legge 22/01/2024 num. 6 art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 duodecies, Cod. Pen. art. 635 com. 1, Cod. Pen. art. 635 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 51260 del 2023 Rv. 285668-01, N. 37417 del 2020 Rv. 280464-01, N. 30653 del 2024 Rv. 286801-01, N. 28360 del 2017 Rv. 271002-01

Sez. 3, Sentenza n. 39603 del 03/10/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287024-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: IZZO RAFFAELE. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/01/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Eccezione di inutilizzabilità di elemento probatorio - Omessa deduzione della sua decisività - Prova di resistenza - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 31823 del 2020 Rv. 279829-01, N. 3207 del 2015 Rv. 262011-01, N. 7986 del 2017 Rv. 269218-01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452-01, N. 30271 del 2017 Rv. 270303-01

Massime precedenti Vedi: N. 47672 del 2023 Rv. 285883-04, N. 50817 del 2023 Rv. 285533-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 38802 del 25/09/2024 Ud. (dep. **22/10/2024**) Rv. **286950-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: NUZZOLESE VIRGINIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 13/11/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omessa dichiarazione - Dolo specifico di evasione - Prova - Contenuto - Dolo eventuale - Sufficienza.

In tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18936 del 2016 Rv. 267022-01

Massime precedenti Vedi: N. 7000 del 2018 Rv. 272578-01, N. 44170 del 2023 Rv. 285221-01, N. 2570 del 2019 Rv. 275830-01

Sez. 3, Sentenza n. 39489 del 24/09/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287054-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: P. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/10/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Successiva revoca - Possibilità - Condizioni.

Il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria è tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13277 del 2013 Rv. 254839-01, N. 19541 del 2024 Rv. 286494-01, N. 13571 del 2011 Rv. 249907-01, N. 34730 del 2011 Rv. 251112-01, N. 1184 del 2019 Rv. 275114-01, N. 1455 del 2024 Rv. 285736-01

Sez. 3, Sentenza n. 39155 del 24/09/2024 Cc. (dep. **25/10/2024**) Rv. **286951-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: MANCO LUCIANO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 14/03/2024

657023 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., in legge

SEZIONE TERZA

n. 26 del 2019 - Abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, a partire dall'1 gennaio 2024 - Revoca della sentenza per "abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 8, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 13 com. 13, Legge 03/07/1985 num. 85 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3269 del 2020 Rv. 278582-02, N. 39205 del 2023 Rv. 285140-01, N. 7541 del 2024 Rv. 285964-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24468 del 2009 Rv. 243585-01 Rv. 243585-01

Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 19/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 286981-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: M. P.M. PIRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE PERUGIA, 14/12/2023

671055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Udiienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione pena in esito a decreto di giudizio immediato - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Conseguenze - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14 com. 6, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 27 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Difformi: N. 22512 del 2011 Rv. 250503-01

Massime precedenti Vedi: N. 34284 del 2024 Rv. 286980-01, N. 3176 del 2020 Rv. 278023-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16403 del 2024 Rv. 286242-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 38511 del 18/09/2024** Cc. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287048-02**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: T. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE PERUGIA, 27/05/2024

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Trattamento illecito dei dati personali - Divulgazione a mezzo "internet" - Impossibilità di individuare il luogo di consumazione del reato - Criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen. - Applicabilità.

La competenza territoriale per il delitto di illecito trattamento dei dati personali realizzato mediante "social network", di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8 cod. proc. pen. per l'impossibilità di individuare il luogo di caricamento dei dati e quello in cui essi sono diventati fruibili nel "web", si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen., attingendo, da ultimo, a quello residuale sancito dal comma 3, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31677 del 2015 Rv. 264521-01, N. 2739 del 2011 Rv. 249179-01, N. 46352 del 2023 Rv. 285514-01, N. 16307 del 2011 Rv. 249974-01, N. 1312 del 1997 Rv. 207125-01

Sez. 3, **Sentenza n. 38511 del 18/09/2024** Cc. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287048-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: T. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE PERUGIA, 27/05/2024

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Trattamento illecito dei dati personali - Delitto di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 - Natura istantanea - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di illecito trattamento dei dati personali, di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha natura di reato istantaneo di evento, in quanto si perfeziona col verificarsi del "nocumento", integrato nel momento e nel luogo in cui i dati sensibili diventano fruibili da parte di terzi, senza che rilevino, ai fini consumativi, gli effetti nocivi riconducibili alla loro divulgazione, che rappresentano unicamente il risultato dell'azione criminosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167

Massime precedenti Difformi: N. 42565 del 2019 Rv. 276830-01

Massime precedenti Vedi: N. 52135 del 2018 Rv. 275456-03, N. 40103 del 2015 Rv. 264798-01

Sez. 3, **Sentenza n. 39599 del 12/09/2024** Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287023-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PISTONINA CHRISTIAN. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 19/01/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di getto pericoloso di cose - Espressione "altrui uso" riferita a luogo privato - Significato - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti). (Conf.: n. 6939 del 1989, Rv. n. 184308-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14467 del 2017 Rv. 269326-01, N. 31114 del 2024 Rv. 286683-01, N. 20204 del 2021 Rv. 281752-02, N. 41694 del 2018 Rv. 274863-01

Sez. 3, Sentenza n. 39596 del 12/09/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287036-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: RALLO FRANCESCA LETIZIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Manufatti leggeri utilizzati stabilmente come ambienti di lavoro - Intervento di "nuova costruzione" - Sussistenza - Natura di "pergotenda" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di "pergotenda", di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, la cui installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. citato, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di un chiosco adibito alla vendita di piante, con struttura portante in pilastri di ferro, copertura a falda e pareti laterali in teli plastificati, in cui la Corte ha escluso che il manufatto, non destinato alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, potesse essere qualificato in termini di "pergotenda").

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 1 lett. BTER, Decreto Legge 29/05/2024 num. 69 art. 1 com. 1 lett. A), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. E.5), Legge 24/07/2024 num. 105 art. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 38473 del 2019 Rv. 277837-01, N. 11999 del 2024 Rv. 286051-01, N. 31617 del 2019 Rv. 276048-01, N. 8734 del 2023 Rv. 284202-01, N. 380 del 2020 Rv. 278277-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 36925 del 12/09/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286924-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GIOIA ANTONIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 16/04/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Beni di proprietà condominiale - Amministratore del condominio - Legittimazione "iure proprio" a proporre istanza di riesame - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, l'amministratore di condominio è legittimato a proporre, "iure proprio", istanza di riesame del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di proprietà condominiale, potendo vantare il diritto alla restituzione in quanto detentore qualificato degli stessi e titolare del potere di agire in giudizio ex art. 1131, comma 1, cod. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131 com. 1, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Vedi: N. 3736 del 2019 Rv. 275342-01, N. 33813 del 2023 Rv. 284991-01, N. 15998 del 2014 Rv. 259601-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

Sez. 3, **Sentenza n. 39596 del 12/09/2024** Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287036-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: RALLO FRANCESCA LETIZIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento del giudice - Dichiarazioni testimoniali acquisite senza il consenso delle parti - Eccezione di inutilizzabilità - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso con cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento della persona fisica del giudice, sia dedotta per la prima volta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel dibattimento in mancanza del consenso delle parti, trattandosi di doglianza non rilevabile in ogni stato e grado del processo, che deve essere eccepita col primo atto in cui si abbia la possibilità di farlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 1999 Rv. 212395-01, N. 32866 del 2021 Rv. 281880-02, N. 31694 del 2024 Rv. 286780-01, N. 781 del 2000 Rv. 215107-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 36924 del 12/09/2024** Ud. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286916-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MIGLIORE GIULIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/10/2023

535000 DEMANIO - Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo - Decreto di sdemanializzazione - Necessità - Rilevanza "sostitutiva" di un precedente provvedimento di "legittimazione" emesso ex art. 9 legge n. 1766 del 1927 - Esclusione - Ragioni.

In tema di abusiva occupazione di area demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav., esclude la configurabilità del reato la sola esistenza di un provvedimento espresso di "sdemanializzazione" emesso a norma dell'art. 35 cod. nav., non potendosi riconoscere analoga valenza al provvedimento di "legittimazione" ex art. 9, comma 1, legge 6 giugno 1927, n. 1766, intervenuto prima dell'approvazione di detto codice, atteso che esso può avere avere ad oggetto terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni o associazioni, ma non beni demaniali marittimi.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 35 com. 1, Cod. Navig. art. 1161 com. 1, Legge 06/06/1927 num. 1766 art. 9 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 829

Massime precedenti Vedi: N. 20088 del 2020 Rv. 279659-01, N. 17424 del 2016 Rv. 267025-01, N. 2603 del 1999 Rv. 215418-01

Sez. 3, **Sentenza n. 39153 del 12/07/2024** Cc. (dep. **25/10/2024**) Rv. **286979-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TRIBUNALE LA SPEZIA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE LA SPEZIA, 16/04/2024

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Insussistenza di reale incertezza sulla questione di competenza da parte del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. N) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10703 del 2024 Rv. 286096-01, N. 46181 del 2023 Rv. 285424-01, N. 44932 del 2023 Rv. 285334-01, N. 11400 del 2024 Rv. 286071-01, N. 46466 del 2023 Rv. 285513-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 37236 del 10/07/2024 Ud. (dep. 10/10/2024) Rv. 286917-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: CALDERONE GAETANO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 15/01/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di combustione illecita di rifiuti - Sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese di bonifica - Obbligo a carico dell'autore della violazione non proprietario del fondo - Legittimità - Ragioni.

In tema di combustione illecita di rifiuti, è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia il proprietario del fondo interessato dalla condotta illecita, trattandosi di obblighi espressamente previsti dall'art. 256-bis, comma 1, ultima parte, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico di chiunque si trovi in rapporto, anche di mero fatto, con il sito inquinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis com. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24302 del 2022 Rv. 283515-02 Rv. 283515-01, N. 38658 del 2017 Rv. 270897-01, N. 35501 del 2003 Rv. 225881-01, N. 17069 del 2019 Rv. 275905-01, N. 13456 del 2007 Rv. 236328-01

Sez. 3, Sentenza n. 37237 del 10/07/2024 Ud. (dep. 10/10/2024) Rv. 286918-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: BALIA MASSIMO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 06/10/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità amministrativa degli enti - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile all'ente per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio dagli apicali o dai soggetti sottoposti alla loro direzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della natura autonoma della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, che ha posto in essere il reato presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 1420 del 2020 Rv. 277722-01

Massime precedenti Vedi: N. 38363 del 2018 Rv. 274320-01, N. 9072 del 2018 Rv. 272447-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261112-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 36775 del 04/07/2024 Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286913-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PMT C/ FERRERO GIANLUCA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' TORINO, 28/02/2024

673133 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI - Segreto professionale - Opposizione da parte dell'indagato o dell'imputato - Esclusione - Ragioni.

In tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato. (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 5, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 41, Legge 18/03/2008 num. 48 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 202, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34020 del 2020 Rv. 280369-01, N. 32909 del 2012 Rv. 253263-01, N. 144 del 1997 Rv. 208469-01, N. 9989 del 2018 Rv. 272537-01, N. 46207 del 2021 Rv. 282224-01, N. 44892 del 2022 Rv. 283822-01

Sez. 3, Sentenza n. 37131 del 04/07/2024 Ud. (dep. **08/10/2024**) Rv. **287020-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PANDOLFINI ALFONSO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Elemento soggettivo - Natura - Dolo eventuale - Sufficienza - Dolo specifico - Conseguimento della finalità di evasione - Necessità - Esclusione.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37848 del 2017 Rv. 271044-01, N. 52411 del 2018 Rv. 274104-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248869-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 36776 del 04/07/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286923-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FERRERO GIANLUCA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 26/03/2024

673134 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DURATA - Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici - Estrazione dei dati di interesse investigativo - Ragionevole durata del vincolo - Necessità - Valutazione - Indisponibilità delle chiavi di accesso - Incidenza.

In tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258

Massime precedenti Conformi: N. 17604 del 2023 Rv. 284393-01

Massime precedenti Vedi: N. 38456 del 2019 Rv. 277343-01, N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-01 Rv. 279949-02

Sez. 3, **Sentenza n. 36776 del 04/07/2024** Cc. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286923-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FERRERO GIANLUCA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 26/03/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Artificiosa evasione della tassa di successione italiana - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Configurabilità - Normativa penal-tributaria - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ove ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi, nella condotta di artificiosa evasione della tassa di successione, in quanto, non ricadendo tale materia impositiva in alcuna disposizione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è configurabile alcun rapporto di specialità, né alcuna duplicazione incriminatrice rispetto alla normativa penal-tributaria. (Fattispecie cautelare relativa, tra l'altro, al contestato delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., consistito nella rappresentazione fittizia della residenza abituale della "de cuius" in Svizzera, tale da determinare la fraudolenta sottrazione all'erario alla tassa di successione della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 374 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37398 del 2023 Rv. 285034-01, N. 41388 del 2001 Rv. 223196-01, N. 37044 del 2012 Rv. 253391-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 39481 del 02/07/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287053-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: L. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/11/2023

680071 UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI - Violazione delle disposizioni concernenti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la sua notificazione ex art. 419, commi 1 e 4, cod. proc. pen. - Nullità speciale - Sussistenza - Omessa notificazione all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

La nullità derivante dall'omessa notificazione all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio, diversamente dalla nullità speciale correlata alla violazione delle disposizioni afferenti all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e alla sua notificazione ex art. 419, commi 1 e 4, cod. proc. pen., integra una violazione del contenuto necessario dell'avviso, sicché si configura come nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernendo l'intervento dell'imputato, il cui regime è disciplinato dall'art. 180 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51076 del 2017 Rv. 271803-01, N. 26012 del 2003 Rv. 227379-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35358 del 2003 Rv. 225361-01, N. 7697 del 2017 Rv. 269027-01

Sez. 3, Sentenza n. 39482 del 02/07/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287016-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: T. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 01/03/2023

659113 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE - Divieto di porre domande suggestive - Inosservanza - Inutilizzabilità o nullità - Esclusione - Ragioni - Compromissione della genuinità della deposizione - Condizioni.

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'anzidetta violazione può tuttavia compromettere la genuinità della propalazione nel caso in cui abbia inciso sul complessivo risultato probatorio in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42568 del 2019 Rv. 277988-01, N. 13387 del 2014 Rv. 259728-01, N. 49993 del 2019 Rv. 277399-01, N. 4672 del 2015 Rv. 262468-01

Massime precedenti Vedi: N. 36413 del 2019 Rv. 276682-01, N. 39996 del 2005 Rv. 232941-01, N. 35445 del 2003 Rv. 227360-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 39478 del 25/06/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287108-04

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BARBARINO FRANCESCO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/07/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati fiscali - Delitto di indebita compensazione - Compensazione di più crediti relativi a distinte entità giuridiche - Unicità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra un unico reato l'indebita compensazione, da parte del medesimo contribuente, di crediti inesistenti di due distinte entità giuridiche, relativi al medesimo periodo d'imposta, assumendo rilievo il complessivo ammontare annuo delle poste attive portate in compensazione e non la loro diversa titolarità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12720 del 2008 Rv. 239340-01, N. 34824 del 2023 Rv. 285095-02

Sez. 3, Sentenza n. 39478 del 25/06/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287108-03

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BARBARINO FRANCESCO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/07/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Perfezionamento - Individuazione - Validazione da parte dell'Agenzia delle entrate - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, non essendo altresì necessario che l'Agenzia delle entrate validi l'effettuata compensazione del debito tributario con i crediti indicati nel modello, atteso che questa è un'operazione successiva e l'eventuale disconoscimento del credito costituisce un elemento suscettibile di aggravare il reato, quantomeno sotto il profilo dell'intensità del dolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4958 del 2019 Rv. 274854-01, N. 23027 del 2020 Rv. 279755-01, N. 37085 del 2021 Rv. 281958-01, N. 15236 del 2015 Rv. 263051-01

Sez. 3, Sentenza n. 39478 del 25/06/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287108-01

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BARBARINO FRANCESCO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/07/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Indeterminatezza del programma criminoso - Necessità - Durata per un tempo indeterminato - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda la commissione di un numero indeterminato di reati, ben potendo, tuttavia, la "societas sceleris" essere progettata per operare per un tempo determinato. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, in cui la Corte, in applicazione del principio, ha disatteso la deduzione difensiva che propugnava la configurabilità del concorso di persone nel reato continuato sul rilievo della temporaneità dello scopo di sottrarre le società del gruppo ad accertamenti fiscali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38524 del 2018 Rv. 274099-01, N. 41720 del 2019 Rv. 277531-01

Massime precedenti Vedi: N. 46989 del 2013 Rv. 257607-01, N. 11957 del 2023 Rv. 284445-02, N. 2039 del 2019 Rv. 274816-02

Sez. 3, Sentenza n. 37248 del 20/06/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 287052-03

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DEGNI ATTILIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie - "Obiettive condizioni di incertezza" di cui all'art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 - Presupposti - Individuazione.

In tema di reati tributari, le "obiettive condizioni di incertezza" sulla portata o sull'ambito applicativo di una norma tributaria, rilevanti ai sensi all'art. 15 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricorrono solo nel caso in cui l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa da un comportamento positivo degli organi amministrativi o dall'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale ovvero qualora abbia richiesto alle autorità competenti i chiarimenti necessari e si sia attivato tramite la consultazione di esperti giuridici, così adempiendo al dovere di informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47 com. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 44293 del 2017 Rv. 271487-01, N. 23810 del 2019 Rv. 275993-02, N. 35694 del 2011 Rv. 251225-01, N. 32069 del 2010 Rv. 248339-01

Sez. 3, Sentenza n. 37248 del 20/06/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 287052-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DEGNI ATTILIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2023

654007 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Procedimento relativo a più reati - Richiesta di misura cautelare - Giudice competente per territorio - Individuazione - Fattispecie.

Il giudice territorialmente competente a decidere su una richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni formino oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo. (Fattispecie in tema di misura cautelare reale).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 46213 del 2013 Rv. 258043-01, N. 7511 del 2011 Rv. 249427-01, N. 50758 del 2019 Rv. 278005-01

Massime precedenti Vedi: N. 5644 del 2024 Rv. 286064-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-03, N. 32956 del 2022 Rv. 283564-01

Sez. 3, Sentenza n. 38491 del 20/06/2024 Ud. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287050-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **SILIPO LUCIANO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 30/06/2023

654007 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Determinazione della competenza - Riferimento alla contestazione del pubblico ministero - Successiva assoluzione da taluni dei reati contestati o esclusione di alcune circostanze aggravanti - Rilevanza - Esclusione.

La competenza per territorio, nel caso di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che questa non contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili, sicché l'assoluzione da taluni dei reati contestati o l'esclusione di alcune circostanze aggravanti non può condurre "ex post" a un suo mutamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31335 del 2018 Rv. 273484-01, N. 11047 del 2010 Rv. 246782-01, N. 36336 del 2015 Rv. 264539-01

Massime precedenti Vedi: N. 23106 del 2004 Rv. 229959-01, N. 23700 del 2020 Rv. 279516-01, N. 29187 del 2007 Rv. 236997-01, N. 14537 del 2022 Rv. 283589-01

Sez. 3, Sentenza n. 37248 del 20/06/2024 Cc. (dep. **10/10/2024**) Rv. **287052-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **DEGNI ATTILIO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Crediti fiscali - Rilevanza - Omissione di informazioni dovute - Individuazione - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter cod. pen., il conseguimento di crediti fiscali ottenuto omettendo di indicare, nelle asseverazioni o nelle attestazioni previste dalla normativa incentivante, le informazioni dovute ai fini della spettanza della sovvenzione tributaria o quelle da sole sufficienti a precludere il riconoscimento della detrazione. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo a fini impeditivi degli importi giacenti sui casseti fiscali delle società coinvolte, corrispondenti ai crediti di imposta previsti dal cd. "sismabonus acquisti" dalle stesse percepiti, tramite sconto in fattura, senza indicare che gli immobili oggetto delle agevolazioni erano stati già da tempo demoliti e che i lavori di ricostruzione non risultavano ancora eseguiti nel rispetto della normativa sulla riduzione del rischio sismico).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 16 com. 1, Legge 03/08/2013 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. D), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 com. 1 lett. C), Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16817 del 2019 Rv. 275815-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01

Sez. 3, Sentenza n. 37642 del 06/06/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286978-03**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **TOMASI GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 10/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Idoneità del mezzo fraudolento - Accertamento "ex ante" - Necessità - Conseguenze.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'idoneità del mezzo fraudolento a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria in ordine alle componenti che concorrono alla determinazione dell'imposta o dell'imponibile dev'essere apprezzata "ex ante" ed è esclusa nel solo caso in cui la fraudolenza risulti "ictu oculi" evidente, non richiedendo alcun tipo di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 36859 del 2013 Rv. 258041-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-02, N. 52752 del 2014 Rv. 262358-01

Sez. 3, Sentenza n. 38127 del 06/06/2024 Ud. (dep. **17/10/2024**) Rv. **287022-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **LOCATELLI PAOLO. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/12/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Mancata produzione dell'assenso dell'ente e del programma di trattamento - Sufficienza - Esclusione.

È illegittima la decisione con cui è rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte dell'imputato, all'udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell'assenso dell'ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2704 del 2018 Rv. 272133-01, N. 18602 del 2024 Rv. 286248-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 38487 del 06/06/2024** Ud. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287035-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MAIORANO GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 07/01/2014

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Scarichi di acque reflue da attività di ristorazione - Assimilazione agli scarichi domestici - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.

Costituisce questione di fatto, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, l'assimilabilità dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue derivanti dall'attività di ristorazione, effettuato in assenza di autorizzazione, a quello di acque reflue di natura domestica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 2313 del 2011 Rv. 249532-01, N. 22436 del 2013 Rv. 255777-01, N. 1983 del 2015 Rv. 261951-01, N. 2340 del 2013 Rv. 254134-01

Sez. 3, **Sentenza n. 38126 del 06/06/2024** Ud. (dep. **17/10/2024**) Rv. **287104-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: AMORE NICOLA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/04/2023

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di appello - Impugnazione non inammissibile - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Possibilità - Esclusione - Obbligo di motivazione - Necessità.

Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e traluzio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 6779 del 2014 Rv. 259316-01, N. 56395 del 2017 Rv. 271700-01, N. 33706 del 2024 Rv. 286927-01, N. 55199 del 2018 Rv. 274252-01, N. 27416 del 2014 Rv. 259666-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

Sez. 3, **Sentenza n. 38487 del 06/06/2024** Ud. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287035-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MAIORANO GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 07/01/2014

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Documento di valutazione dei rischi - Adozione obbligatoria - Settori a basso rischio infortunistico - Inclusione.

SEZIONE TERZA

In tema di infortuni sul lavoro, l'adozione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, di cui all'art. 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è obbligatoria per tutte le tipologie di rischio e con riguardo a tutti i settori, pubblici o privati, ivi compresi quelli a basso rischio infortunistico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 33567 del 2012 Rv. 253171-01

Massime precedenti Vedi: N. 5907 del 2023 Rv. 284187-01, N. 12940 del 2021 Rv. 281238-01, N. 27295 del 2017 Rv. 270355-01, N. 43350 del 2021 Rv. 282241-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261109-01

Sez. 3, Sentenza n. 37642 del 06/06/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286978-04**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: TOMASI GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 10/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Concorso del commercialista nel reato commesso dal cliente - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati tributari, il consulente fiscale del contribuente risponde a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici commesso dal cliente nel caso in cui la frazione di condotta da lui realizzata, consistita nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14954 del 2024 Rv. 286152-01, N. 2805 del 2014 Rv. 258953-01, N. 9417 del 2020 Rv. 278421-01, N. 19672 del 2019 Rv. 275998-01

Sez. 3, Sentenza n. 37642 del 06/06/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286978-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: TOMASI GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 10/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 - Formulazione precedente e formulazione vigente, come novellata dal d.lgs. n. 158 del 2015 - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati tributari, sussiste continuità normativa tra il disposto dell'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione successiva alla novellazione effettuata dall'art. 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e quello di cui alla medesima norma nella formulazione previgente, costituendo quella sostituita una sotto-fattispecie della nuova figura delittuosa, che resta

SEZIONE TERZA

caratterizzata da una struttura bifasica, presupponente la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15500 del 2019 Rv. 275902-02, N. 36859 del 2013 Rv. 258041-01, N. 38185 del 2017 Rv. 270692-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-02, N. 37127 del 2017 Rv. 271300-01, N. 10916 del 2020 Rv. 279859-03

Sez. 3, Sentenza n. 37642 del 06/06/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286978-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: TOMASI GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 10/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Emissione di fatture recanti due differenti regimi di imposta per la medesima operazione - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta di documentazione della medesima operazione imponibile, effettuata mediante emissione di due fatture aventi la medesima numerazione, l'una delle quali, registrata nelle scritture contabili, recante l'annotazione dell'applicazione del regime di inversione contabile ("reverse charge") e l'altra riportante l'IVA a carico dell'acquirente, consegnata a quest'ultimo, atteso che, in tal modo, è posto in essere un mezzo fraudolento attraverso il quale il venditore ottiene dal compratore un corrispettivo maggiore di quello indicato in contabilità, al lordo dell'IVA non dichiarata, facendo apparire contestualmente l'operazione esente da imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36859 del 2013 Rv. 258041-01, N. 32493 del 2004 Rv. 229282-01, N. 1200 del 2012 Rv. 251894-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-02, N. 37127 del 2017 Rv. 271300-01, N. 19672 del 2019 Rv. 275998-01

Sez. 3, Sentenza n. 39476 del 05/06/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287105-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: CUPPARI SIMONE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2023

572010 NULLITA' (Cod. proc. pen. 1930) - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - Imputazione - Mancato inserimento del nome dell'imputato nell'intestazione della rubrica - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di citazione a giudizio, il mancato inserimento del nominativo di un imputato nell'elenco dei soggetti indicati nell'intestazione della rubrica non è causa di nullità dell'imputazione nel caso in cui dal contenuto complessivo dell'addebito possa desumersene chiaramente l'elevazione anche nei confronti del predetto, posto che, nei procedimenti plurisoggettivi, ciascuno è tenuto a leggere, nella loro interezza, le contestazioni contenute nell'atto di "vocatio in iudicium".

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36438 del 2015 Rv. 264772-01, N. 10033 del 2017 Rv. 269455-01, N. 9314 del 2024 Rv. 286023-01

Sez. 3, Sentenza n. 36765 del 30/05/2024 Ud. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286999-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **FERRARA FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 21/04/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Regime fiscale agevolato - Onere della prova - In capo all'imputato - Spettanza - Argomento di prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di reati tributari, è specifico onere dell'imputato dedurre e provare fatti che legittimano l'applicazione di un regime fiscale agevolato, di cui intenda fruire in presenza di anomalie apparentemente tali da escluderne le condizioni di applicazione, non potendo limitarsi il correlato argomento di prova al calcolo dell'imponibile e dell'imposta dovuta. (Fattispecie relativa ad agevolazioni tributarie riconosciute alle cooperative di produzione e lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 8969 del 2020 Rv. 278634-01, N. 24225 del 2023 Rv. 284693-01

Sez. 3, Sentenza n. 36765 del 30/05/2024 Ud. (dep. **03/10/2024**) Rv. **286999-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **FERRARA FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 21/04/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Dolo specifico di evasione - Prova - Comportamenti "post factum" - Rilevanza - Ragioni.

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, posto che il principio del libero convincimento del giudice non soffre distinzioni fra natura materiale e psicologica dei fatti emersi dal processo e oggetto di valutazione ai fini del convincimento stesso. (Conf.: n. 1818 del 1968, Rv. 106993-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16469 del 2020 Rv. 278966-01, N. 23810 del 2019 Rv. 275993-02

Sez. 3, Sentenza n. 37245 del 17/04/2024 Cc. (dep. **10/10/2024**) Rv. **286887-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **MACRI' UBALDA.** *Relatore:* **MACRI' UBALDA.** *Imputato:* **RUSSO CONCETTA. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

SEZIONE TERZA

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 25/09/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Opere di completamento e/o prosecuzione di precedenti abusi edilizi dichiarati estinti per prescrizione con conseguente revoca dell'ordine demolitorio - Estensione dell'ordine di demolizione all'intero manufatto - Legittimità - Ragioni.

L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria di prescrizione non determina un giudicato favorevole all'imputato).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 869 del 2024 Rv. 285733-01

Massime precedenti Vedi: N. 41079 del 2011 Rv. 251290-01, N. 6049 del 2017 Rv. 268831-01, N. 3979 del 2019 Rv. 275850-02, N. 30673 del 2021 Rv. 282162-01

Sez. 3, Sentenza n. 39124 del 20/02/2024 Ud. (dep. **25/10/2024**) Rv. **286925-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: S. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 11/05/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di produzione di materiale pedopornografico - "Utilizzazione" - Nozione - Induzione del minore alla realizzazione di materiale pedopornografico con sostituzione di persona - Inclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di pornografia minorile, rientra nella nozione di "utilizzazione" di minori finalizzata alla produzione di materiale pornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., l'induzione di soggetti infradiciottenni alla realizzazione e al trasferimento dei video pedopornografici compiuta mediante l'inganno della sostituzione di persona e, quindi, in assenza di valido e libero consenso delle vittime. (Fattispecie relativa ad adescamento di minori, mediante d'uso di un falso "account" su "Facebook", recante nome di donna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 26862 del 2019 Rv. 276231-01, N. 1783 del 2017 Rv. 269412-01, N. 46184 del 2021 Rv. 282238-01, N. 34588 del 2024 Rv. 286901-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-01 Rv. 282718-04, N. 51815 del 2018 Rv. 274087-01

Sez. 3, Sentenza n. 37639 del 15/02/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **287047-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: POLESE AGOSTINO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/06/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo - Compimento doloso o colposo di attività di trasformazione dei terreni o di

SEZIONE TERZA

atti giuridici finalizzati all'edificazione - Sufficienza - Volontà di vanificare le finalità di tutela del territorio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di lottizzazione abusiva, è sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, il compimento, a titolo doloso o colposo, di attività finalizzate alla trasformazione di terreni, implicanti l'avvio di opere edilizie o di urbanizzazione ovvero anche soltanto di atti giuridici funzionali all'edificazione, in consapevole violazione delle prescrizioni imposte da strumenti urbanistici vigenti o adottati o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali, senza che sia altresì necessaria la volontà dell'agente di vanificare le finalità di tutela del regolare assetto del territorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquirente del terreno a fini edificatori che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone, colposamente, in una situazione di inconsapevolezza, che fornisce un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore). (Vedi: Sez. U, n. 2720 del 1990, Rv. 183494-01 e Sez. U, n. 4708 del 1992, Rv. 190829-01).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 com. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B) CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14053 del 2018 Rv. 272697-01, N. 42361 del 2013 Rv. 257731-01, N. 43591 del 2015 Rv. 265153-01, N. 32084 del 2023 Rv. 285032-04 Rv. 285032-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870-02

Sez. 3, Sentenza n. 37639 del 15/02/2024 Ud. (dep. 14/10/2024) Rv. 287047-03

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: POLESE AGOSTINO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/06/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Momento consumativo - Natura eventualmente progressiva - Sussistenza - Consolidamento delle illecite trasformazioni già realizzate - Rilevanza - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell'assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie che compromettono la scelta di destinazione e d'uso riservata alla competenza pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27061 del 2014 Rv. 259181-01, N. 44946 del 2017 Rv. 271788-01, N. 12459 del 2021 Rv. 281576-01, N. 41479 del 2013 Rv. 257735-01, N. 24985 del 2015 Rv. 264122-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 37639 del 15/02/2024** Ud. (dep. 14/10/2024) Rv. 287047-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: POLESE AGOSTINO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/06/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Elemento oggettivo - Accertamento degli specifici interventi pubblici di urbanizzazione correlati alle opere contestate - Necessità - Esclusione - Riserva di pianificazione urbanistica - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di lottizzazione abusiva, non è necessario, per la sussistenza dell'elemento oggettivo, il concreto accertamento degli specifici interventi di urbanizzazione, primaria e secondaria, correlati alla condotta contestata, essendo sufficiente la ritenuta rilevanza delle opere edificatorie eseguite rispetto alla riserva di pianificazione urbanistica, che, se riconosciuta alterata per effetto dell'imponenza e delle dimensioni delle opere stesse, ne risente anche sul piano degli interventi di urbanizzazione da farsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di lottizzazione abusiva a seguito dell'edificazione di un imponente complesso turistico-alberghiero e residenziale, su di un'area di circa 40.000 mq. con destinazione esclusivamente agricola, ancorché difettasse l'analitica indicazione delle opere di urbanizzazione necessarie).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21469 del 2023 Rv. 284628-01, N. 36616 del 2019 Rv. 277614-02, N. 14053 del 2018 Rv. 272697-01, N. 2352 del 2019 Rv. 275475-01, N. 35383 del 2022 Rv. 283550-01, N. 21910 del 2022 Rv. 283325-03

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 38254 del 01/10/2024 Cc. (dep. **18/10/2024**) Rv. **287065-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: RODIA SARA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 11/06/2024

658008 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE - Ordinanza di inammissibilità dell'appello resa "de plano" - Collegio composto dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo l'emissione del provvedimento - Deducibilità del motivo con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 19643 del 2019 Rv. 275844-01

Massime precedenti Vedi: N. 23 del 2000 Rv. 215097-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23122 del 2011 Rv. 249734-01

Sez. 4, Sentenza n. 37668 del 26/09/2024 Cc. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286956-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: KALTOMI ABDILAH (CUI 056RM7R). P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 08/02/2024

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Verifica della concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto - Necessità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'appello ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non può essere dichiarata senza avere previamente verificato la concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto, ai fini della regolare notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O

Massime precedenti Vedi: N. 31783 del 2023 Rv. 284988-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48590 del 2019 Rv. 277304-02, N. 44895 del 2014 Rv. 260927-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 36945 del 18/09/2024** Cc. (dep. **04/10/2024**) Rv. **287002-01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ MUNIZ DE ALMEIDA LEO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 08/05/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Estradizione passiva - Applicazione provvisoria di misura cautelare ex artt. 714 e 715 cod. proc. pen. - Mancata adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione - Diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale, patita in via provvisoria ex artt. 715 e 716 cod. proc. pen. nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, non determina, "ex se", l'ingiustizia della detenzione, posto che al giudice nazionale è riconosciuta una base di giudizio ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà attiene al solo presupposto del pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Massime precedenti Vedi: N. 52813 del 2018 Rv. 275197-01, N. 22688 del 2023 Rv. 284647-01

Sez. 4, **Sentenza n. 36940 del 18/09/2024** Ud. (dep. **04/10/2024**) Rv. **287064-01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: MATRANGA GIUSEPPINA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 20/01/2023

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Furto di energia elettrica - Attività di verifica del verificatore dell'Enel - Natura ispettiva di tipo amministrativo - Sussistenza - Dichiarazioni rese al verificatore da soggetto nei cui confronti sono emersi dati indicativi della sussistenza di fatto di reato - Giudizio ordinario - Utilizzabilità - Esclusione - Verbale di verifica - Utilizzabilità - Condizioni.

In tema di furto di energia elettrica, sono inutilizzabili, nel giudizio ordinario, le dichiarazioni rese al verificatore dell'Enel da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, avendo l'attività di verifica natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ed operando il divieto di testimonianza su dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato anche con riguardo a quelle rese nel corso dell'attività ispettiva da persona in seguito sottoposta ad indagini. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il verbale redatto dal verificatore è, invece, utilizzabile ai fini della prova dell'avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell'energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell'avvenuta sottrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 20834 del 2023 Rv. 284539-01, N. 3207 del 2015 Rv. 262010-01, N. 45253 del 2021 Rv. 282286-01, N. 7566 del 2020 Rv. 278581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 36942 del 18/09/2024** Ud. (dep. **04/10/2024**) Rv. **287001-01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CONCILIO GIOVANNI C/ PUGGINA PAOLO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/09/2023

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Accertamento - Fasi - Giudizio cd. esplicativo - Giudizio cd. controfattuale - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la riconducibilità eziologica della morte di un paziente, affetto da gravi patologie cardiache, all'intervento di rimozione di una garza derelitta nell'intestino, sul rilievo che, in assenza di autopsia, non era stata raggiunta la prova che il decesso fosse conseguito, oltre ogni ragionevole dubbio, alla presenza della garza od all'intervento di rimozione della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23339 del 2013 Rv. 256941-01, N. 26568 del 2019 Rv. 276340-01, N. 416 del 2022 Rv. 282559-01

Sez. 4, **Sentenza n. 37118 del 04/07/2024** Cc. (dep. **08/10/2024**) Rv. **287066-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: FALCONE LUIGI. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE FOGGIA, 10/04/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto di archiviazione ex art.131-bis cod. pen. per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza con cui è applicata la sospensione della patente di guida - Abnormità - Sussistenza - Competenza del Prefetto ad irrogare la sanzione - Sussistenza - Ragioni.

E' affetto da abnormità strutturale, ed è, quindi, ricorribile per cassazione, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in tale ipotesi, le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19369 del 2024 Rv. 286470-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266592-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 37650 del 03/07/2024 Ud. (dep. **14/10/2024**) Rv. **286955-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: CACCAMO ANTONIO MARTINO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/12/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Acquisizione di sentenze di merito irrevocabili che la parte non abbia potuto produrre in precedenza - Possibilità - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, è consentita l'acquisizione di sentenze di merito irrevocabili, che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, al solo fine di valutare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, contestato a taluno dei ricorrenti, sotto il profilo della sussistenza del numero minimo di associati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13461 del 2023 Rv. 284473-01

Sez. 4, Sentenza n. 36467 del 03/07/2024 Ud. (dep. **01/10/2024**) Rv. **287058-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: AFRUNI ARMANDO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 09/10/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità di riqualificazione del fatto in un reato che consente l'ammissione all'istituto - Onere, per l'imputato, di allegare il programma di trattamento o la richiesta all'UEPE - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9197 del 2020 Rv. 278619-01, N. 21929 del 2024 Rv. 286486-01, N. 18602 del 2024 Rv. 286248-01, N. 38127 del 2024 Rv. 287022-01

Sez. 4, Sentenza n. 37751 del 23/05/2024 Cc. (dep. **15/10/2024**) Rv. **286926-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: COOP LIGURIA. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE SAVONA, 30/01/2024

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di archiviazione avanzata nei confronti dell'indagato - Provvedimento di archiviazione disposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ente ex art. 58 d.lgs. n. 231 del 2001 -

SEZIONE QUARTA

Ordinanza di imputazione coatta emessa anche nei confronti dell'ente - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è abnorme, in quanto espressione di un potere legittimo ma esplicato fuori dai casi normativamente consentiti, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti dell'indagato da parte del pubblico ministero, che abbia altresì autonomamente archiviato, ex art. 58 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il procedimento per la responsabilità amministrativa dell'ente, disponga l'imputazione coatta, oltre che con riguardo all'indagato, anche nei confronti dell'ente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice, all'esito dell'opposizione della persona offesa, aveva ordinato la formulazione dell'imputazione nei riguardi sia delle persone fisiche che dell'ente, limitatamente a quest'ultima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23401 del 2022 Rv. 283437-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4319 del 2014 Rv. 257786-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01

Sez. 4, Sentenza n. 39182 del 09/05/2024 Cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 287073-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: DALPONTE OMAR. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TRENTO, 06/02/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni di ammissibilità - Limite reddituale - Parametro - Ultima dichiarazione dei redditi - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2020 Rv. 279239-01, N. 16875 del 2024 Rv. 286177-01, N. 4358 del 2024 Rv. 285707-01, N. 45786 del 2017 Rv. 271051-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6591 del 2009 Rv. 242152-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 39160 del 04/10/2024 Ud. (dep. **25/10/2024**) Rv. **287061-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CUOCO MICHELE.

Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: BARBIERI CARLO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 04/05/2023

607008 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta fraudolenta documentale - Avvicendamento nella gestione della società - Mancato rinvenimento delle scritture contabili - Obblighi del nuovo amministratore - Indicazione.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false. (In motivazione la Corte ha affermato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 55740 del 2017 Rv. 271839-01

Sez. 5, Sentenza n. 39162 del 04/10/2024 Ud. (dep. **25/10/2024**) Rv. **287062-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CUOCO MICHELE.

Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: F. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/11/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Diniego - Valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto - Sufficienza - Esclusione - Motivazione in chiave prognostica con riguardo alla finalità rieducativa - Necessità - Sussistenza.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17959 del 2024 Rv. 286449-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40301 del 25/09/2024 Ud. (dep. **31/10/2024**) Rv. **287076-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: L. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/11/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

L'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di un minore di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. non è applicabile al reato di atti persecutori, sia in quanto prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., sia per l'esistenza della specifica circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 612-bis, comma terzo, cod. pen., che richiede non già la sola presenza, ma che la condotta sia rivolta a danno del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 11.5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 19372 del 2021 Rv. 281208-01

Massime precedenti Difformi: N. 74 del 2021 Rv. 280141-01

Massime precedenti Vedi: N. 2003 del 2019 Rv. 274924-01, N. 32368 del 2018 Rv. 273575,01, N. 27901 del 2020 Rv. 279620-01, N. 45403 del 2016 Rv. 267835,01

Sez. 5, Sentenza n. 37154 del 18/09/2024 Cc. (dep. **08/10/2024**) Rv. **287018-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: B. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 19/04/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) - Presupposti - Mancata prova dell'effettiva conoscenza del processo prima della sentenza definitiva - Necessità.

In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01, N. 2580 del 2024 Rv. 285701-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40304 del 17/09/2024 Cc. (dep. **31/10/2024**) Rv. **287056-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: P. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TRENTO, 25/05/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Procedibilità d'ufficio per il caso di ammonimento del questore - Rilevanza del tempo trascorso dal provvedimento - Esclusione.

In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d'ufficio per il caso in cui l'agente sia destinatario di ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non rileva la risalenza nel tempo del provvedimento del questore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8, Legge 23/04/2009 num. 38 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2022 Rv. 282732-01, N. 34474 del 2021 Rv. 281771-01, N. 17350 del 2020 Rv. 279401-01

Sez. 5, Sentenza n. 37342 del 10/09/2024 Ud. (dep. **10/10/2024**) Rv. **287114-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: S. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2023

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Presupposti - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Mancata presentazione dell'indagato e applicazione di una misura cautelare non custodiale - Equipollenza all'interrogatorio di cui all'art. 453 cod. proc. pen. - Sussistenza.

In tema di giudizio immediato, per l'accesso al rito speciale, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio di cui all'art. 453 cod. proc. pen., anche se l'indagato non lo abbia volontariamente reso e sia sottoposto a misura cautelare non detentiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4729 del 2020 Rv. 278558-02, N. 44883 del 2009 Rv. 244991-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42979 del 2014 Rv. 260018-01

Sez. 5, Sentenza n. 39724 del 10/09/2024 Ud. (dep. **29/10/2024**) Rv. **287075,01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: F. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/02/2024

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Minore ultraquattordicenne - Querela proposta dal genitore - Presentazione nella veste di genitore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di procedibilità dell'azione penale, ai fini della validità della querela presentata dal genitore di minore ultraquattordicenne, non è necessario che l'atto contenga un'esplicita formula con la quale il genitore dichiari di presentare l'atto per il minore, non essendo tale requisito

SEZIONE QUINTA

previsto dall'art. 120, comma terzo, cod. pen. (In motivazione la Corte ha affermato che la norma attribuisce al genitore un diritto distinto e autonomo rispetto a quello riconosciuto al minore rappresentato, esercitabile anche in presenza di una volontà contraria o a seguito dell'avvenuto esercizio da parte di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23010 del 2013 Rv. 256942-01, N. 8486 del 2022 Rv. 282760-01, N. 11498 del 2019 Rv. 275277-01

Sez. 5, Sentenza n. 37160 del 10/09/2024 Ud. (dep. 09/10/2024) Rv. 287113-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **H. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 29/02/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al pagamento di una provvisoria - Onere del giudice di motivazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisoria è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati adottati da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 29996 del 2016 Rv. 267352-01, N. 11299 del 2020 Rv. 278799-01, N. 40480 del 2019 Rv. 278381-02, N. 48913 del 2018 Rv. 274599-01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741-01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544-01, N. 25685 del 2016 Rv. 267372-01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731-01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134-01, N. 50028 del 2017 Rv. 271179-01

Massime precedenti Difformi: N. 48534 del 2003 Rv. 228599-01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177-01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385,01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555,01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013-01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088-01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690-01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873-01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115,01

Massime precedenti Vedi: N. 40041 del 2019 Rv. 277604-01, N. 1436 del 2024 Rv. 285633-01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902-01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665,01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675,01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 37342 del 10/09/2024 Ud. (dep. **10/10/2024**) Rv. **287114-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: S. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2023

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Verbale contenente l'elezione di domicilio - Mancata sottoscrizione dell'indagato - Invalidità - Condizioni.

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 137, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162

Massime precedenti Conformi: N. 23870 del 2013 Rv. 256288-01, N. 13288 del 2006 Rv. 233984-01, N. 35506 del 2010 Rv. 248497-01, N. 50973 del 2019 Rv. 277827-01, N. 12238 del 2019 Rv. 275722-01, N. 22372 del 2015 Rv. 263901-01, N. 46886 del 2009 Rv. 245676-01, N. 23000 del 2017 Rv. 270204-01, N. 25427 del 2003 Rv. 225691-01, N. 1606 del 2005 Rv. 231458-01, N. 46671 del 2016 Rv. 268355-01, N. 33567 del 2021 Rv. 281931-01, N. 16144 del 2017 Rv. 269607-01, N. 40286 del 2016 Rv. 268076-01

Massime precedenti Difformi: N. 26631 del 2016 Rv. 267433-01, N. 28618 del 2008 Rv. 240430-01, N. 4100 del 1999 Rv. 213259-01, N. 4921 del 2004 Rv. 228319-01

Sez. 5, Ordinanza n. 36932 del 10/07/2024 Cc. (dep. **04/10/2024**) Rv. **287021-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA. Imputato: G. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, GIUDICE DI PACE ALCAMO, 28/03/2024

649075 GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Sentenze di proscioglimento - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Appello ai soli effetti civili della parte civile - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 14370 del 2024 Rv. 286929-01

Massime precedenti Vedi: N. 18484 del 2022 Rv. 283263-01, N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 41784 del 2018 Rv. 275416-01, N. 6756 del 2015 Rv. 262724-01, N. 43463 del 2022 Rv. 283748-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 6509 del 2013 Rv. 254130-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236539-01 Rv. 236539-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. 5, Sentenza n. 39722 del 09/07/2024 Ud. (dep. **29/10/2024**) Rv. **287074-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **H. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 13/12/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Concorso con il delitto di tortura aggravata ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen.- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapposibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 572 com. 3, Cod. Pen. art. 613 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36970 del 2023 Rv. 285773-01, N. 1243 del 2024 Rv. 285753-01, N. 16548 del 2021 Rv. 280944-01, N. 25617 del 2022 Rv. 283469-01

Sez. 5, Sentenza n. 37142 del 12/06/2024 Ud. (dep. **08/10/2024**) Rv. **287060-02**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **PG C/ PUGLISI SABRINA GIUL. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 23/11/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Conseguenze - Procedibilità d'ufficio del reato - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che

SEZIONE QUINTA

aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 33657 del 2024 Rv. 286890-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 37142 del 12/06/2024 Ud. (dep. 08/10/2024) Rv. 287060-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PG C/ PUGLISI SABRINA GIUL. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 23/11/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante con la sola indicazione - quale bene sottratto - dell'energia elettrica erogata da ente esercente il servizio elettrico nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465,01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 37150 del 10/05/2024 Cc. (dep. 08/10/2024) Rv. 287055,01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: GIACOMINI WALTER. P.M. GUGLIELMO ROMANO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 11/01/2024

SEZIONE QUINTA

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Misure alternative alla detenzione - Provvedimento concessivo - Formazione di giudicato - Esclusione - Stabilità relativa - Sussistenza - Conseguenze.

Il provvedimento concessivo di misure alternative alla detenzione, sebbene non assimilabile al giudicato in quanto formulato allo stato degli atti, è suscettibile di revoca o modifica solo in presenza di elementi di novità idonei a mutare l'assetto stabilito dalla precedente pronuncia definitiva. (Vedi: n. 636 del 1993, Rv. 196861-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 40153 del 23/10/2024 Cc. (dep. **30/10/2024**) Rv. **287043-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: BOSS ROMAN. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/07/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Estradando alloglotto che non comprende la lingua italiana - Omessa traduzione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare - Nullità - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione.

In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana ne determina la nullità, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui l'atto nullo è stato compiuto, per la traduzione e la rinnovazione degli atti conseguenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si determina in tal caso l'inefficacia della misura coercitiva, in quanto il termine di cinque giorni per l'assunzione dell'interrogatorio di cui all'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. non è perentorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717

Massime precedenti Vedi: N. 41732 del 2006 Rv. 235298-01, N. 5647 del 2013 Rv. 254411-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 6, Sentenza n. 37438 del 09/10/2024 Cc. (dep. **10/10/2024**) Rv. **287029-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: G. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/06/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condanna esecutiva ma non definitiva - Motivo di rifiuto facoltativo per l'esecuzione in Italia della pena - Opponibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, non può essere opposto nel caso in cui la richiesta di consegna del cittadino o di persona stabilmente residente nel territorio nazionale sia basata su una sentenza esecutiva, ma non ancora definitiva, in quanto l'esecuzione della pena in Italia conformemente al suo diritto interno, che legittima la predetta facoltà di rifiuto, presuppone, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la definitività della sentenza. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria francese nei confronti di un cittadino italiano, avverso la quale era pendente ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 2, Decisione Consiglio CEE 27/04/2008 num. 909

Massime precedenti Vedi: N. 42159 del 2010 Rv. 248689-01, N. 12923 del 2019 Rv. 275507-01, N. 20254 del 2018 Rv. 273276-01, N. 15245 del 2020 Rv. 278877-01, N. 8464 del 2017 Rv. 268946-01, N. 2745 del 2012 Rv. 251787-01, N. 18125 del 2021 Rv. 281663-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 39550 del 25/09/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287115-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: P. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 22/11/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di interferenze illecite nella vita privata - Uso di strumenti di captazione visiva o sonora all'interno dell'abitazione dell'agente - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.

E' configurabile il delitto di interferenze illecite nella vita privata anche quando l'agente sia il titolare o contitolare del domicilio, da dove carpisca immagini o registri conversazioni attinenti alla vita privata di altra persona, che nel domicilio si trovi, senza il consenso, espresso o implicito, di tale persona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Conformi: N. 13384 del 2019 Rv. 275236-01, N. 36109 del 2018 Rv. 273598-01

Massime precedenti Difformi: N. 24848 del 2023 Rv. 284871-01, N. 22221 del 2017 Rv. 270236-01, N. 27160 del 2018 Rv. 273554-01, N. 1766 del 2008 Rv. 239098-01

Massime precedenti Vedi: N. 12713 del 2024 Rv. 286164-01

Sez. 6, Sentenza n. 38772 del 19/09/2024 Ud. (dep. **22/10/2024**) Rv. **287038-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: PMT C/ MAZZEI BRANDON. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE AOSTA, 13/02/2023

606023 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - Presenza di più persone - Presenza "virtuale" - Equipollenza - Fattispecie.

In tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza "virtuale", mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul "social network" Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10905 del 2020 Rv. 278742-01, N. 28675 del 2022 Rv. 283541-01, N. 17563 del 2023 Rv. 284592-01

Sez. 6, Sentenza n. 38770 del 19/09/2024 Ud. (dep. **22/10/2024**) Rv. **287117-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SPALLIERI PALLADINO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/11/2023

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Bilanciamento tra circostanze - Criteri -

SEZIONE SESTA

Valutazione globale rispetto alla gravità del fatto - Necessità - Mera comparazione numerica - Esclusione.

In tema di bilanciamento tra circostanze, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto, e non sulla base di una mera comparazione numerica tra circostanze di segno opposto. (Conf. Sez. 2, n. 4347 del 1980, Rv. 153426-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 6, Sentenza n. 39560 del 19/09/2024 Cc. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287040-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ LOJEK ARTUR ANDRZEJ. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 29/05/2024

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione richiesta da un Paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio di trattamenti inumani o degradanti insito nello stato di guerra - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione verso l'estero, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto dal mero coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate per l'incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello per nuova valutazione delle rassicurazioni fornite dallo Stato istante e per l'acquisizione di eventuali informazioni integrative).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 8636 del 2024 Rv. 286074-01

Sez. 6, Sentenza n. 37745 del 19/09/2024 Ud. (dep. **15/10/2024**) Rv. **287031-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: GIGANTE SABRINA. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/02/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Sopravvenienza della procedibilità a querela - Ricorso che deduce il difetto di querela quale unico motivo - Ammissibilità. (Fattispecie in tema di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede).

In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1), Cod. Pen. art. 635 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26418 del 2024 Rv. 286872-01

Massime precedenti Difformi: N. 49499 del 2023 Rv. 285467-01, N. 49513 del 2023 Rv. 285468-01

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 284698-01, N. 2658 del 2023 Rv. 284155-01, N. 31451 del 2023 Rv. 284841-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 11229 del 2023 Rv. 284542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

Sez. 6, Sentenza n. 39559 del 18/09/2024 Cc. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287118-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **FRONTOSO GENNARO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 19/03/2024

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Richiesta di discussione orale presentata fuori dal periodo feriale - Applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, al termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza per formulare richiesta di discussione orale, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica, in quanto non espressamente derogata, la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, se la richiesta sia avanzata prima dell'inizio del periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 51191 del 2023 Rv. 285597-01

Sez. 6, Sentenza n. 40177 del 17/09/2024 Cc. (dep. **31/10/2024**) Rv. **287045-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **PICCIRILLO RAFFAELE.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **P. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 03/04/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Atto abnorme che rimuove gli effetti di un precedente atto abnorme - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza - Fattispecie.

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso un atto abnorme che, rimuovendo gli effetti di un precedente atto abnorme,

SEZIONE SESTA

comporti il ripristino della ritualità della procedura. (Nella specie, era impugnato dall'ufficio di procura il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio immediato dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva irrualmente revocato il rito abbreviato già incardinato, aveva disposto l'indebito regresso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33908 del 2017 Rv. 270563-01, N. 45560 del 2018 Rv. 274089-01, N. 13969 del 2020 Rv. 279035-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 43127 del 2019 Rv. 277177-01, N. 35502 del 2020 Rv. 280204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 6, Sentenza n. 40174 del 17/09/2024 Ud. (dep. **31/10/2024**) Rv. **287044-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: BARBIERI CESARE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/03/2024

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Curatore fallimentare - Ritardo nel compimento dell'atto - Rifiuto di atti d'ufficio - Configurabilità - Condizioni - Omissione di atti d'ufficio - Diffida ad adempiere - Necessità.

Il ritardo nel compimento dell'attività da parte del curatore fallimentare non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. se non sussista l'oggettiva indifferibilità dell'atto omesso, la quale presuppone che l'inerzia si protragga oltre la scadenza del termine assegnato, fino a generare un concreto pericolo di pregiudizio per il corretto andamento della funzione giudiziaria, né può inquadrarsi nella fattispecie omissiva di cui all'art. 328, secondo comma, cit. in difetto di una formale diffida ad adempiere, che non può ritenersi integrata dai solleciti rivolti dal giudice tramite la cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 328 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15642 del 2024 Rv. 286300-01, N. 8870 del 2022 Rv. 283378-01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608-01

Sez. 6, Sentenza n. 39548 del 11/09/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287039-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: DI FRANCESCO KEVIN. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi "WhatsApp" - Acquisizione di "screenshots" in assenza di sequestro del pubblico ministero - Inutilizzabilità patologica - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01

Sez. 6, Sentenza n. 37635 del 11/09/2024 Cc. (dep. **14/10/2024**) Rv. **287030-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **ZAGARI CARMELO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/04/2024

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Giudice chiamato a giudicare lo stesso imputato per fatto diverso - Esame delle medesime fonti probatorie - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro. (Fattispecie in cui il giudice, che aveva fatto parte del collegio pronunciatosi sulla partecipazione dell'imputato ad un'associazione di tipo mafioso, era stato chiamato nuovamente a giudicarlo, sulla base di fonti di prova asseritamente identiche, per la partecipazione allo stesso sodalizio, ma in relazione ad un periodo di tempo successivo a quello di cui al precedente giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15201 del 2016 Rv. 266866-01 Rv. 266865-01, N. 11546 del 2013 Rv. 254760-01, N. 25526 del 2001 Rv. 219360-01

Massime precedenti Vedi: N. 11980 del 2018 Rv. 272845-01, N. 21146 del 2019 Rv. 275347-01, N. 18020 del 2022 Rv. 283371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 6, Sentenza n. 39680 del 10/09/2024 Cc. (dep. **29/10/2024**) Rv. **287041-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **HERA FIDUCIARIA SPA. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 01/02/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Tutela dei terzi creditori - Sequestri preventivi disposti prima della modifica dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 ad opera dell'art. 31 legge n. 161 del 2017 - Canone della buona fede - Operatività - Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Esclusione.

La verifica del credito del terzo in relazione a sequestri preventivi finalizzati alla confisca per sproporzione disposti anteriormente alla modifica dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ad opera dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha esteso la disciplina prevista dal Titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla confisca per sproporzione e al sequestro preventivo alla stessa funzionale, va

SEZIONE SESTA

operata secondo il canone della buona fede, senza che possa trovare applicazione la predetta normativa del codice antimafia concernente la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15533 del 2018 Rv. 272626-01, N. 24067 del 2024 Rv. 286556-01, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 16341 del 2022 Rv. 282958-01, N. 2351 del 2019 Rv. 275462-01

Sez. 6, Sentenza n. 39681 del 10/09/2024 Cc. (dep. **29/10/2024**) Rv. **287042-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **UMINA CARMELO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 22/03/2024

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia - Regime transitorio - Iscrizione nel registro degli indagati successiva all'entrata in vigore della riforma in un procedimento già pendente - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.

L'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216248-01, N. 40538 del 2009 Rv. 244376-01

Sez. 6, Sentenza n. 38605 del 05/09/2024 Cc. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287033-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **BINGOL OKAN (CUI: 06LZOFB). P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/06/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Art. 714, comma 3, cod. proc. pen. - Assenza di ragioni ostative alla estradizione - Valutazione - Criterio - Accertamenti integrativi - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, l'insussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una sentenza favorevole, richiesta dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per l'adozione della misura coercitiva volta ad assicurare la consegna, va apprezzata con giudizio deliberativo allo stato degli atti, essendo riservato alla successiva fase di merito ogni eventuale accertamento integrativo.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19764 del 2006 Rv. 234164-01, N. 29815 del 2017 Rv. 270641-01

Sez. 6, Sentenza n. 38600 del 12/07/2024 Ud. (dep. **21/10/2024**) Rv. **287032-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **D'ATRI FABIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 17/11/2022

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Azienda pubblica - Addetto a mansioni esecutive e compiti meramente materiali - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Documentazione dell'attività a fini interni - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda pubblica che svolga mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato ai sensi degli art. 346 e 61, n. 11 cod. pen. la condotta appropriativa di gasolio da parte del dipendente di un'azienda di trasporto pubblico addetto alla distribuzione di carburante, ancorché tenuto ad annotare nei brogliacci interni le quantità erogate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5064 del 2014 Rv. 258768-01, N. 8614 del 2024 Rv. 286068-01, N. 3932 del 2022 Rv. 282755-01, N. 39434 del 2019 Rv. 277366-01, N. 6749 del 2014 Rv. 258995-01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109-01, N. 7566 del 2020 Rv. 278581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15983 del 2006 Rv. 233423-01

Sez. 6, Sentenza n. 37350 del 10/07/2024 Cc. (dep. **10/10/2024**) Rv. **287028-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **GALLUZZO BENJAMINO. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 14/07/2023

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Importazione - Consumazione del reato - Conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore - Sufficienza - Esclusione - Disponibilità dello stupefacente e controllo delle attività di trasferimento - Necessità.

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo fra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell'agente, della materiale disponibilità, anche all'estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all'introduzione della stessa nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27998 del 2011 Rv. 250560-01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 04, N. 37478 del 2014 Rv. 260276-01, N. 40044 del 2022 Rv. 283942-01, N. 9854 del 2024 Rv. 286165-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 1555 del 2022 Rv. 282407-01, N. 38368 del 2023 Rv. 284960-01, N. 29655 del 2018 Rv. 273717-01, N. 14276 del 2023 Rv. 284604-01, N. 6498 del 2021 Rv. 280932-01

Massime precedenti Vedi: N. 54188 del 2016 Rv. 268749-01, N. 6781 del 2014 Rv. 259284-01

Sez. 6, Sentenza n. 39546 del 09/07/2024 Ud. (dep. **28/10/2024**) Rv. **287034-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **PELUSO LUIGI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 30/11/2023

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato - Integrazione del reato - Esclusione - Condizioni.

Non integra il delitto di peculato d'uso la condotta del pubblico agente che usi della cosa per concomitante interesse privato e istituzionale, salvo che non ne derivi un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPCM 25/09/2014 art. 3, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 39832 del 2019 Rv. 277066-01, N. 30244 del 2016 Rv. 268439-01, N. 13038 del 2016 Rv. 266191-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19054 del 2013 Rv. 255296-01, N. 38691 del 2009 Rv. 244190-01

Sez. 6, Sentenza n. 38270 del 09/07/2024 Ud. (dep. **18/10/2024**) Rv. **286969-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Relatore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Imputato:* **DI GIORGIO CRISTINA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 21/11/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Impedimento del difensore - Richiesta di rinvio dell'udienza a contraddittorio cartolare - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1167 del 2022 Rv. 282400-01, N. 32864 del 2022 Rv. 283415-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 36573 del 01/07/2024 Cc. (dep. **01/10/2024**) Rv. **287027-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: MONTELLA ADELE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 31/01/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Termine di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decorrenza - Morte del soggetto nei confronti del quale può essere disposta l'ablazione - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la decorrenza del termine di cinque anni per l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale, previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va riferita esclusivamente alla morte del proposto. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso che il limite temporale del quinquennio potesse applicarsi in via analogica al decesso dell'intestatataria fittizia del bene, dante causa dei terzi interessati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 10153 del 2013 Rv. 254546-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12621 del 2017 Rv. 270082-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262604-01

Sez. 6, Sentenza n. 36567 del 27/06/2024 Ud. (dep. **01/10/2024**) Rv. **287026-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: D. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/10/2023

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell'assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Assorbimento - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito, l'omesso versamento in favore di figli minori dell'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, al nucleo di condotta che accomuna le fattispecie, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, solo nel primo reato si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9065 del 2023 Rv. 284274-01, N. 57237 del 2017 Rv. 271674-01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303-01, N. 44629 del 2013 Rv. 256905-01, N. 45103 del 2023 Rv. 285473-01

Massime precedenti Difformi: N. 12190 del 2022 Rv. 282990-01, N. 36207 del 2020 Rv. 280180-01, N. 55064 del 2017 Rv. 271669-01, N. 18572 del 2019 Rv. 275677-01, N. 10772 del 2018 Rv. 272763-01, N. 43560 del 2021 Rv. 282184-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23866 del 2013 Rv. 255270-01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 36566 del 21/06/2024 Ud. (dep. **01/10/2024**) Rv. **287025-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: FUSCO GENNARO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/05/2023

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Concorso nel reato dell'"extraneus" ex art. 110 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di peculato, è configurabile il concorso nel reato dell'"extraneus" ai sensi dell'art. 110 cod. pen. a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" dell'agente pubblico con il bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dei dipendenti di una società di spedizione, appropriatisi di merce in transito in concorso con talune guardie giurate, senza chiarire se queste ultime, che rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio in ragione delle funzioni di vigilanza e custodia esercitate, avessero un rapporto di possesso qualificato con le merci sottratte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 138 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2008 num. 159, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17503 del 2018 Rv. 272908-01

Sez. 6, Sentenza n. 36570 del 13/06/2024 Cc. (dep. **01/10/2024**) Rv. **286968-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: NAFETI AHMED. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 19/02/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Procedura in pubblica udienza - Richiesta dell'interessato - Mancato svolgimento - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall'interessato, non determina alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 471, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 472, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 31272 del 2016 Rv. 267434-01

Massime precedenti Difformi: N. 15862 del 2013 Rv. 255509-01, N. 3590 del 2015 Rv. 262163-01, N. 37659 del 2014 Rv. 260342-01

Massime precedenti Vedi: N. 18691 del 2017 Rv. 269504-01